

## LXXXIII.

## TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

**SOMMARIO** — *Omaggi — Congedi — votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: Spesa straordinaria per continuare i lavori della carta topografica d'Italia; Maggiore spesa per compiere il trasferimento della capitale in Roma; Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1875; Autorizzazione al Governo di anticipare lire cinque milioni in Buoni del Tesoro alla società di navigazione a vapore La Trinacria; Anticipazione sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni appartenenti al Demanio; Provvedimenti ferroviari d'urgenza — Discussione del progetto di legge per opere idrauliche per preservare la città di Roma dalle inondazioni del Tevere — Dichiarazioni del Senatore Alfieri, cui rispondono il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ed il Senatore Tabarrini dell'Ufficio Centrale — Considerazioni del Senatore Gadda, e dichiarazioni del Ministro dei Lavori Pubblici — Replica del Senatore Alfieri, e spiegazioni del Senatore Beretta e del Ministro dei Lavori Pubblici — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli di questo progetto di legge — Approvazione dei seguenti progetti di legge: Convenzione per la costruzione del tronco di ferrovia da Treviglio a Rovato per Romano e Chiari; Convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata dalla stazione di Ciampino e Nemi — Discussione del progetto di legge: Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi del primo circondario consorziale di Ferrara — Dichiarazione del Senatore Bella — Parole del Senatore Beretta, Relatore — Parole del Senatore Pepoli G. e spiegazioni del Ministro dei Lavori Pubblici — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei diversi articoli di questo progetto di legge — Discussione del progetto di legge: Inchiesta sulla Sicilia — Discorso del Senatore Cannizzaro in favore, e osservazioni del Senatore Sineo contro il progetto — Chiusura della discussione generale — Risposte del Presidente del Consiglio e del Senatore Borsani, Relatore, al Senatore Sineo — Replica del Senatore Sineo — Approvazione per articoli del progetto — Mozione di tener seduta domani a mezzodì, approvata — Risultato della votazione sui progetti di legge discussi nella tornata antecedente.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, il Ministro dell'Interno ed il Ministro dei Lavori Pubblici; più tardi intervengono i Ministri della Pubblica Istruzione, della Guerra, di Grazia e Giustizia e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, Segretario, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

**Atti diversi.**

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro della Guerra, del primo volume della *Storia della campagna del 1866 in Italia*.

Il Senatore Della Valle a nome del Comitato promotore, di 100 esemplari del *disegno di una lapide con iscrizione da esporsi in Torino per onorare la memoria del cav. Luigi Ees Ambrois*.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

Il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, dei fascicoli dei mesi di marzo e aprile 1874 del *Bollettino Industriale del Regno*.

Il Senatore Bella, dei *Cenni monografici sulle bonificazioni Ferraresi, e di due esemplari delle tre vedute fotografiche di quei lavori*.

Il Ministro delle Finanze, di 100 esemplari di ciascuna delle *Relazioni del Segretariato Generale delle Finanze 1873-74 e dell'officina carte-valori 1874*.

Il cav. Raffaele Lanciano ex-Deputato, di due sue opere intitolate: *L'universo, l'astro e l'individuo, e Saggio di scienza prima*.

Domandano un congedo di 15 giorni per motivi di salute i signori Senatori Acquaviva e Colonna, che viene loro accordato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a squittinio segreto di 6 progetti di legge già discussi ed approvati per alzata e seduta nelle tornate precedenti.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale).

#### **Discussione del progetto di legge sulle Opere idrauliche per preservare la città di Roma dalle inondazioni del Tevere.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Opere idrauliche per preservare la città di Roma dalle inondazioni del Tevere.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, Segretario, CHIESI dà lettura del suddetto progetto di legge.

(V. *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Disposto a negare il mio voto a questa legge, ho chiesto di parlare per esporre i motivi di cotesto mio diniego. Essi dipendono da considerazioni tecniche, finanziarie e di opportunità.

Rispetto alle prime dirò che non mi persuade in materia di opere pubbliche, per una impresa di cui forse non si potrebbe immaginare la più importante in tutto il Regno, non mi persuade la presentazione di una legge di massima. Una legge di cotesta fatta dovrebbe riferirsi ad un progetto concreto; ben determinato, corredato

di tutte le informazioni e dimostrazioni tecniche.

A decretare un'opera ingentissima che richiede una spesa tanto rilevante, non è il caso di farsi spingere da sentimenti di patriottismo, pei quali riconosco che non si potrebbe seguire esempli più insigni di quello dell'illustre iniziatore di questa proposta nell'altro ramo del Parlamento.

Qui si vuole la maggiore ponderazione, il riscontro degli uomini speciali i più competenti, i calcoli più rigorosi, e le riflessioni più mature.

Accennerò in secondo luogo alle ragioni della finanza. Avendo per profondo convincimento approvato il programma delle rigorose economie, dichiarato dal Governo, e desideroso di vedere le stesse massime osservate dalle aziende provinciali e comunali, non mi so capacitare che ci si voglia ora incamminare per una via opposta. Mentre altera il proprio programma finanziario il governo impone alla provincia, ed al municipio di Roma, un concorso che può riuscire gravosissimo nelle condizioni nelle quali sappiamo che essi si trovano. Nè appare poco singolare che mentre la legge determinerebbe il concorso dello Stato, essa non rechi nulla di determinato e di fisso in quanto ai modi nei quali provincia e comune provvederanno alla partecipazione loro.

Cresce la meraviglia e si fanno i dubbi più gravi se poniamo la deliberazione che ci è proposta a riscontro di una delle previsioni dell'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio nella abbagliante esposizione finanziaria di ieri l'altro.

Cotesta previsione, che potrebbe dirsi lieta per rispetto al tesoro dello Stato, se questo potesse fare astrazione dall'interesse degli enti minori che in esso si contengono; cotesta previsione portava un vantaggio di 10 o più milioni per l'erario dalla scadenza, salvo errore a tutto il 1875 degli appalti del dazio consumo. Ma questo vantaggio sarà tutto a scapito di molti dei comuni più cospicui, singolarmente di Roma.

Con una prospettiva di tal fatta come dunque conciliare l'incoraggiamento, la spinta, anzi dirò l'obbligo, che questa legge reca al Municipio di Roma?

Io non voglio considerare come definitive ed

SESSIONE DEL 1874-75. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

irrevocabili delle previsioni, se non tette, per lo meno molto oscure.

Voglio sperare che una sessione più feconda da quella che sta per finire faccia un avvenire più prospero alle finanze dello Stato, e migliorino quelle della provincia e della città di Roma. Ma aspettiamo che queste speranze non siano più dei meri desiderii; aspettiamo che i preventivi dello Stato come quelli del Municipio offrano un aspetto più rassicurante per intraprendere lavori colossali, innanzi ai quali tutti sanno che sono venute meno le forze di ben altri potentati che non sia il presente. Regno d'Italia.

Terminerò coll'allegare le ragioni di opportunità.

Nessuno vorrà negare che il migliorare le condizioni economiche, igieniche della Capitale del Regno sia questione di interesse generale d'Italia, sia questione, non temo di dirlo, altamente politica.

Io non mi sento certamente competente a decidere da me le questioni che importano all'avvenire economico ed igienico della Capitale. Quindi me ne rimetto ai pareri di altri, e veggo che sono diversissimi.

Le persone assai autorevoli nella scienza, e nelle cose di Governo, persone che hanno posto con passione lo studio il più accurato nell'indagare quanto potesse maggiormente contribuire al miglioramento economico ed igienico di Roma, non sono tutti d'accordo intorno alla precedenza da darsi ai lavori del Tevere.

Taluni con grande autorità raccomandano di dedicare i sacrifici che Stato e Municipio fossero disposti a fare per esempio ad accrescere e rinsanare gli alloggi.

Le considerazioni che son venute svolgendo, mi impediscono di approvare questo progetto di legge. Senza presumere di far colle mie parole mutare di parere altri miei colleghi che fossero mossi da altri criterii, ho creduto bene in argomento così rilevante; di dichiarare i motivi del mio voto negativo, anzichè lasciarlo cadere muto nell'urna.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Veramente io credo che non si possa negare che il preservar Roma dalle inondazioni debba portare un vantaggio igienico ed economico alla città. È anzi strano

il pensiero che si possa lungamente concepire una capitale moderna soggetta a delle inondazioni periodiche, alcune delle quali gravissime.

Però l'onorevole preopinante ha detto che volendo pure giovare all'interesse igienico ed economico della città vi sarebbero altri modi più utili ai quali rivolgere questo concorso dello Stato. Io, a dire il vero, li ignoro, forse vi saranno, ma non sono a mia conoscenza. Mi piace ricordare che quando il Governo italiano ha portato la capitale a Roma, il primo pensiero che ha avuto, la prima cosa che ha fatto è stata quella di rivolgere i suoi studi all'argomento che oggi è sottoposto alle deliberazioni del Senato. Una Commissione creata il 28 dicembre 1870, vale a dire 3 mesi appena dopo l'ingresso delle nostre truppe in Roma ebbe l'incarico di rivolgere i suoi studi sopra tale argomento. Frutto di questi lavori e di questi studi furono molti progetti e molte tavole di cui la Commissione, se non erro, ha avuto comunicazione. Cosicché non si può dire che in questa materia studi non ne siano stati fatti.

Mancano solo quelli esecutivi, mancano ai cani studi parziali per poter preferire una linea piuttosto che un'altra. Laonde mi pare che essendo la cosa per sé utile economicamente e giuridicamente ed avendovi il Governo italiano posto mente fino dal suo primo venire in Roma è quasi direi preso un impegno morale verso la città, il Ministero oggi sostenendo questo progetto non fa che adempiere quanto il Ministero precedente, quasi direi spinto dalla pubblica ed unanime voce, aveva ideato al suo primo venire in questa città.

Resta la seconda parte, che è la parte finanziaria. E veramente se credessi che questo disegno di legge dovesse perturbare l'andamento delle nostre finanze, io non gli avrei porto certamente aiuto. Ma io credo e spero che l'onorevole preopinante avrà attentamente considerato l'articolo 6 di questo progetto di legge.

In esso vien detto: « che l'annualità, di che all'articolo 4, non verrà iscritta nel bilancio dello Stato; se prima non sia determinata per legge la nuova entrata colla quale provvedervi. »

Adunque quest'opera non può, non deve per-

turbare l'andamento del nostro bilancio; essa dovrà essere supplita da una nuova entrata, la quale non verrà né per naturale sviluppo del bilancio, ma deve essere decisa dal Parlamento stesso.

Vero è che nell'altro ramo del Parlamento fu anche indicata la possibilità d'introdurre speciali economie nel bilancio per controbilanciare questa spesa, la quale già non verrebbe che in un certo lasso di tempo, e rappresenterebbe gli interessi e l'ammortizzazione di un capitale, che non può mai in nessun caso oltrepassare i 30 milioni.

Si parlò anche di trovare speciali economie del bilancio. Io però, senza ripudiare in modo assoluto questa forma; ebbi ad accennare all'altro ramo del Parlamento, e ripeto a questo, che fino a che non mi sia dimostrata positivamente quale speciale economia deve controbilanciare questa spesa, debbo tener fermo a presentarle un provvedimento, non di Tesoro, ma un provvedimento di bilancio, il quale faccia fronte alla spesa medesima. Sarà un sacrificio certamente che s'imporrà la nazione, ma un sacrificio che s'imporrà per mostrare come essa partecipi alla vita di questa capitale, la quale versa in condizioni veramente difficili, più difficili assai di quelle in cui si trovano le altre capitali moderne, per le condizioni della terra e del clima; e quindi merita di essere dalla nazione stessa aiutata a mettersi al livello di tutte le altre capitali.

Nè mi spaventa quanto ha detto l'onorevole preopinante circa gli oneri maggiori che graveranno il comune di Roma, perchè credo che le sue risorse cresceranno notabilmente.

Il comune di Roma come tutti i Comuni del Regno, è soggetto a dover fare delle spese per condizioni interne sue proprie, e non può pretendere che il Governo faccia ad esso condizioni diverse da quelle che fa agli altri Municipi.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. A conferma delle cose dette dal sig. Presidente del Consiglio ed a giustificazione dell'Ufficio Centrale, credo di dovere aggiungere che l'Ufficio Centrale ebbe a sua disposizione tutti gli studi fatti per questa grande opera del Tevere, e desunse dai me-

desimi la distinzione delle opere per la sistemazione del fiume nell'interno della città, sulle quali c'è ben poca discrepanza di opinioni, da quelle relative al canale scaricatore soggette a gravi controversie. Perciò l'Ufficio Centrale fece le sue riserve per questa parte della impresa, ed ha insistito sulla necessità di studi ulteriori, che dovranno farsi anche per ciò che riguarda la questione igienica, della quale per ora non è stato trattato che in modo secondario.

Questo ho creduto dire a giustificazione dell'Ufficio Centrale.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Mi permetto di aggiungere qualche cosa alle parole dette dall'onorevole Alfieri, e ricorderò che il Governo oltre ad avere con un decreto del gennaio 1871 nominato una Commissione composta de' più distinti idraulici, chiamandoli in Roma per studiare la sistemazione del Tevere non ha dimenticato l'altra questione dell'Agro Romano, che, come egli diceva benissimo, è forse la principale per migliorare le condizioni di Roma. Ma la questione del Tevere se si riferisce in gran parte alla questione igienica, è nella massima parte questione di decoro e di civiltà, non potendosi lasciare la capitale del nuovo regno soggetta a periodiche inondazioni.

Al miglioramento delle condizioni sanitarie influisce principalmente l'altra opera a compiersi, quella del bonificamento dell'Agro Romano.

Il Governo di Sua Maestà con decreto dello stesso giorno nominava nel gennaio 1871 un'altra Commissione che ha studiato il bonificamento dell'Agro Romano.

Questa Commissione ha fatto degli studi che il Ministero di Agricoltura e Commercio ha diramato per le stampe, e che hanno ottenuto un plauso generale. Ora credo che il Governo abbia in pronto un progetto di legge relativo a questa grande opera del bonificamento, e questo progetto è il frutto di tutti i profondi studi di quegli illustri uomini competenti che facevano parte di quella Commissione.

La questione del Tevere adunque non è una questione principalmente igienica; ha un lato igienico, ma come ben dissero altri che parlarono di quest'argomento, è questione che ri-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

guarda: più specialmente le condizioni materiali della capitale. Ed io applaudo alle parole dette dall'onorevole Senatore Alfieri, colle quali spinge il Governo a fare tutto quello che può nel giusto limite di giustizia, secondo le forze finanziarie dello Stato, per trarre il paese fuori da una situazione che non è normale; poichè, lo ripeto, non può essere tollerato che un paese civile come Roma, che è la capitale del Regno vada soggetta ad un continuo pericolo di inondazioni.

La mancanza ed il caro delle abitazioni, di cui ha parlato l'onorevole Alfieri, è pure un argomento grave, ma non esclude che intanto si possa provvedere alla sistemazione del Tevere. Con questo noi facciamo un gran passo verso quel migliore avvenire a cui aspiriamo.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Senatore Gadda coll'intento di appoggiare il progetto dei lavori del Tevere ha accennato ad un'altra questione egualmente importante, se non più importante, la questione dell'Agro Romano. Ha detto che il Governo, mentre si preoccupava di preservare Roma dalle inondazioni del Tevere, nominava ancora una Commissione su quale avesse a studiare le condizioni igieniche del territorio circostante a questa città, e che frutto degli studi di questa Commissione era un progetto già bello e compiuto che il Governo avrebbe da eseguire. Ora io non entrerò nel merito di questo argomento; già ebbi, nell'altro ramo del Parlamento, occasione di spiegare gli intendimenti miei e quelli del Governo intorno allo stesso; ma m'importa di dichiarare che il Governo non ha un progetto fissato, stabilito, intorno alla maniera come risanare l'Agro Romano. Vi è sì un progetto della Commissione a cui ha accennato l'onorevole Gadda, ma circa il valore di questo progetto il Governo ha concepito moltissimi dubbi e non si risolverebbe senz'altro a proporne l'attuazione se prima non precedessero altri studi per assicurare la bontà e l'efficacia del progetto medesimo.

L'onorevole Gadda poi non può ignorare la spesa grande che il progetto di risanamento dell'Agro Romano importerebbe, nè credo che voglia incoraggiare il Governo oggi, mentre

propone l'esecuzione dei lavori del Tevere, di proporre ancora l'esecuzione dei lavori necessari per il risanamento dell'Agro Romano...

Senatore GADDA. Domando la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI... Una cosa alla volta. I lavori del Tevere importano una spesa non piccola; ciò che ci sarà da fare per l'Agro Romano lo vedremo poi. Quando avremo acquistato maggiori forze finanziarie si penserà ancora all'Agro Romano, ma in questo momento io non potrei, per conto mio, accettare l'eccitamento indiretto che si potrebbe scorgere nelle parole dell'onorevole Gadda, cioè di presentare al Parlamento il progetto relativo all'Agro Romano.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io voglio dichiarare che non ho creduto, nè era mia intenzione, di eccitare il Governo a presentare un progetto di legge; non ho voluto che completare le mie parole su questa grande questione, accennare cioè come il Governo avesse già pensato seriamente a questo, perchè ricordo benissimo le gravi spese che sono costati quei lavori i quali hanno avuto il plauso di molti.

Quel progetto non avrà corrisposto alle idee del Ministro e del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici; questo a me non consta, ed io capiva bene che sarebbe stato affatto inopportuno il momento di volere impegnare il Governo a presentare quel progetto di legge; io volli soltanto, piuttosto che rispondere, aggiungere una parola alle cose dette, mi pare con molta opportunità, dall'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Al Senato non può dispiacere ch'io abbia provocato le risposte date alle mie osservazioni intorno a questo progetto di legge. Ma devo con rincrescimento dichiarare che non ne sono rimasto abbastanza persuaso.

Io confronto il progetto di legge per i lavori del Tevere, con quanto avvenne per decretare una delle più grandi opere che siensi compiute in Italia.

Quando si deliberò il traforo delle Alpi, furono accordati i fondi dal Parlamento subalpino, non sopra un progetto di massima, ma per l'esecuzione di un determinato disegno, già

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

stato lungamente discusso dagli uomini tecnici, e che ebbe ancora il riscontro di una discussione nel Parlamento subalpino stesso.

Io vorrei che lo stesso metodo fosse seguito per la deliberazione che ora ci è chiesta. A noi invece si chiede di discutere la spesa, il concorso dello Stato, della provincia, del Comune di Roma. Ma i caratteri precisi, il piano definitivo, la parte, in una parola, scientifica e tecnica di questa impresa, non è stabilita e ci lascia nella incertezza.

Non posso del pari ricredermi dalle obiezioni che ho avanzate sotto l'aspetto finanziario. Mi duole di vedere che la formola, alla quale io ho applaudito, di « Nuovi proventi per nuove spese » vada soggetta ad una interpretazione, permettete la parola, così *latitudinaria*.

Io capisco che quando una spesa è dimostrata urgente, quando è dimostrata più urgente di tutte le altre, si domandi al paese un sacrificio speciale in aggiunta di quelli che già si sono fatti. Il paese, persuaso di fare opera sommamente utile, facilmente si risolverà per mezzo dei suoi legittimi rappresentanti a sopportare quell'aggiunta di sacrifici. Questa è, per me, la vera rigorosa interpretazione che bisognerebbe dare alla massima: « A nuove spese, nuovi proventi. » Ma quando dei proventi, che dovrebbero essere destinati a colmare il disavanzo, io vedo farne uso, con mezzi piuttosto di tesoreria che di finanza, per nuove spese, come è accaduto per far fronte alle opere di difesa dello Stato, allora io non sono più soddisfatto dell'interpretazione che si dà alla ridetta massima.

Quando non vi è un'urgenza grandissima, quando voi non potete, come in questa circostanza, determinare il modo col quale questi denari saranno spesi, ma è indicato solo lo scopo finale che si vuole raggiungere, allora non si ha motivo sufficiente di chiedere al paese nuovi sacrifici.

Dunque sotto questi due aspetti mi duole di non potere accettare le risposte date dagli onorevoli signori Ministri.

In quanto poi alle spiegazioni fornite con tanta competenza dal nostro onorevole collega Senatore Gadda, mi permetta di dirgli ch'è se egli mette in paragone di un progetto di legge che probabilmente, malgrado il mio voto contrario, sarà tra poco votato, quello che è sem-

plicemente ancora allo stato di studio di una Commissione, io lo trovo di facile contentatura. Dubito che tanto la cittadinanza di Roma quanto quelle persone competentissime cui ho già fatto allusione come quelle che si occuparono in modo particolare dei miglioramenti alle condizioni economiche ed igieniche della Capitale, possano tenersi paghe dal sapere che fu fin dal 1871 nominata una Commissione per studiare le bonifiche dell'Agro Romano e la questione di nuovi quartieri nella Città.

Del resto, a coloro che si fossero fatte delle illusioni, l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici con una lealtà della quale io non posso che altamente lodarlo, ha dato or ora un avvertimento altrettanto savio quanto opportuno.

Ciò detto gli onorevoli signori Ministri comprenderanno, senza voler togliere valore ad una parte delle osservazioni che hanno contrapposto alle mie, che io non mi sento rimosso dal mio proposito di respingere la legge.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Beretta.

Senatore BERETTA. L'onorevole preopinante si oppone al progetto di legge per due ragioni nelle quali insiste.

L'una accenna a non esservi progetto concreto per il lavoro che si tratta di eseguire in forza di questa legge. In merito però già aveva dichiarato l'onorevole Senatore Tabarrini, membro dell'Ufficio Centrale, che questo progetto vi è. È un complesso di studi che si può dire quasi perfetto, e col progetto d'oggi non si fa altro che votare una somma di 50 mila lire per completare gli studi medesimi, su alcune proposte accessorie; per cui spero non vorrà per questa ragione persistere l'onorevole preopinante, e confido che non vorrà il Senato seguirlo nel non votare questa legge, rassicurato che l'impegno che si assume con questa legge non è, quanto agli studi, che quello di spendere 50 mila lire per completare gli studi stessi, assai meditati; e se il Senato desiderasse di vederli si potrebbero anche far recare nell'Aula.

La seconda ragione per cui egli si oppone si è di non essere persuaso che sia importante, che sia urgente quest'opera. A me pare inutile l'estendersi nel dimostrare l'insussistenza di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

questo suo argomento. La necessità, l'urgenza della sistemazione del Tevere è reclamata fino dal primo insediarsi nella nuova capitale, e tenne sempre preoccupato il paese. Nessuno mai ha messo in dubbio questa necessità e quest'urgenza; la principale difficoltà che si frapponesse finora non era altro che quella di determinare la quota di contributo in cui dovesse concorrere lo Stato colla Provincia e il Comune. Ora, con questa legge si viene finalmente a prescrivere che lo Stato assumerà la metà della spesa, l'altra metà sarà repartita fra la Provincia e il Comune, e la spesa non dovrà eccedere 60 milioni.

Questa legge quindi non fa che stabilire delle massime; non porta un impegno assoluto della spesa in oggi perchè poi all'articolo sesto, come diceva l'onorevole Presidente del Consiglio, è stabilito che si dovrà proporre un'altra legge speciale di una speciale entrata per far fronte a questa spesa; dunque quando verrà dopo concretato anche questo studio e verrà presentato al Parlamento il progetto completo dell'operazione da farsi concordato sul progetto della relativa entrata, allora potrà ancora il Senato prendere la sua decisione con tutta quella sagacia, con tutto quel senno di cui è dotato.

Io quindi a nome dell'Ufficio Centrale non posso che pregare il Senato a voler dare il suo voto a questo progetto di legge.

**MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.** Alle spiegazioni date dall'onorevole membro dell'Ufficio Centrale, io voglio aggiungerne qualche altra, che spero persuaderà l'onorevole Alfieri che in questo argomento il Governo procedette molto più saviamente di quello che non apparirebbe dalle sue osservazioni.

L'obbiezione che fa l'onorevole Alfieri è che manca un piano determinato esecutivo delle opere che si vogliono fare. Ora è bene che il Senato ricordi l'origine di questo progetto di legge e le fasi che ha subito.

L'onorevole proponente di questo progetto di legge nell'altro Ramo del Parlamento chiedeva l'approvazione di un'opera determinata che consisteva nella sistemazione urbana del

Tevere e nella costruzione di un canale scaricatore.

Della sistemazione urbana del Tevere abbiamo un progetto non solo di massima, ma esecutivo. Quello di massima è stato approvato da una Commissione costituita dal Governo degli uomini più competenti nella materia. Il progetto esecutivo non è stato ancora intieramente sottoposto alle deliberazioni del Consiglio superiore; ma per la parte principale, che è quella della costruzione di muri di sponda è stato già esaminato e approvato.

Da un progetto, quale ho detto, è nato quello che ora il Senato sta esaminando. Nel progetto primitivo era come ammessa la necessità di un canale scaricatore, ritenendosi che non basti la sistemazione interna del Tevere per preservare Roma dalle piene. È una questione nella quale uomini competentissimi non sono anche arrivati a mettersi d'accordo. Vi è al contrario chi suppone che la sistemazione interna, come è progettata, abbasserebbe di tanto il pelo della piena del 1870, che elevando i muri di sponda a una certa altezza si preserverebbe Roma così da una piena simile a quella del 1870, come dalle piene maggiori. Ma chi pensa che l'effetto delle opere che si faranno, sul pelo della massima piena, non sarà tale da essere sicuri o da una piena simile a quella del 1870, o da piene maggiori, crede che, oltre alla sistemazione interna, faccia di bisogno di qualche opera esterna, affinché una parte delle acque del fiume sia divertita da Roma; senza di che non si raggiungerebbe lo scopo.

In questo dubbio io credo che l'altro ramo del Parlamento ha adoperato saviamente lasciando indeterminato il modo con cui l'opera dovrà essere eseguita, perchè se bastasse la sistemazione interna è evidente, che la spesa dello scaricatore, che non sarà piccola, diventerebbe inutile; e se la sistemazione interna non bastasse, e quindi fosse necessario di fare lo scaricatore, e questo non si facesse, la spesa grandissima che faremo per la sistemazione interna diventerebbe anche essa inutile.

Per queste ragioni io credo che l'altro ramo del Parlamento bene si avvisò di modificare il progetto originario, come era venuto dal suo illustre proponente, lasciando a ulteriori studi il decidere su questa parte.

L'onorevole Senatore Alfieri però, oltre ad

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

una obbiezione tecnica fatta contro il progetto di legge, ed alle obbiezioni finanziarie alle quali io non rispondo, ne ha fatto un'altra di un genere tecnico-economico, a cui non posso a meno di replicare qualche parola.

Egli dice, vi sono uomini competentissimi i quali dubitano, che le opere del Tevere siano quelle che più gioverebbero oggi alla città di Roma; vi sono altre maniere come giovare a questa città, se il Governo vuole porgerle la mano per migliorare le condizioni sue, e quelle della sua cittadinanza.

Io intendo a che allude l'onorevole Senatore Alfieri, ma credo che la sua idea sia erronea.

Per me fra il giovare a Roma difendendola dalle inondazioni del Tevere, e quindi rinnovando la parte più popolosa della città, la parte più vecchia, od aiutarla a far nuove costruzioni nella parte alta, ci trovo questa differenza; che, facendo le opere del Tevere, si giova all'universalità della popolazione di Roma, la quale, senza di queste opere, rimarrà per lungo tempo ancora in quelle condizioni che tutti conosciamo, e delle quali certamente nessuno si compiace, per non dire una parola più severa; mentre per contro, aiutando le nuove costruzioni nella parte alta si giova ad una classe di cittadini, che nella propria agiatezza ha i mezzi di fuggire i pericoli della malaria e di preservarsi da tutti gli altri mali di questo clima.

Per ciò tra l'una maniera di giovare a Roma, e l'altra, io per me, sto a quella che giova al maggior numero e quindi sono per le opere che si propongono di fare per la sistemazione interna del Tevere.

PRESIDENTE. Non domandandosi da altri Senatori la parola, la discussione generale è chiusa e si passa alla discussione degli articoli.

## Art. 1.

Tutte le opere necessarie a preservare la città di Roma dalle massime inondazioni del Tevere sono dichiarate di pubblica utilità.

È aperta la discussione generale su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

## Art. 2.

E stanziata nel bilancio del Ministero dei

Lavori Pubblici la somma di lire 50 mila per completare gli studi tecnici necessari a conseguire lo scopo, di cui all'articolo 1, tenuto conto che la spesa complessiva per le opere predette non possa oltrepassare in nessun caso la somma di 60 milioni. I relativi progetti di arte dovranno ottenere l'approvazione del Governo, previo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(Approvato.)

## Art. 3.

Devranno contribuire alla spesa i proprietari dei beni difesi colle predette opere dalle inondazioni, come pure i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere stesse che vengano a conseguire un maggior valore per la loro esecuzione.

Una legge speciale determinerà l'entità e il riparto del contributo, il modo e il tempo entro il quale i contribuenti dovranno effettuare il pagamento.

(Approvato.)

## Art. 4.

La spesa contemplata nell'articolo 2 sarà sostenuta per metà dallo Stato, e pel rimanente sotto deduzione del contributo di cui all'articolo precedente, che sarà riscosso dal comune e dalla provincia a diminuzione del loro onere, sarà sopportata per tre quarti dal comune e per un quarto dalla provincia di Roma, e dovrà essere stanziata nei rispettivi bilanci a misura dell'avanzamento dei lavori.

La spesa dello Stato in nessun caso potrà eccedere la somma capitale di 30 milioni, da fornirsi sotto forma di annualità corrispondenti al servizio degli interessi e della quota di ammortamento della somma capitale medesima.

(Approvato.)

## Art. 5.

Le opere saranno eseguite per cura dell'amministrazione dello Stato, giusta le norme prescritte dalle leggi generali vigenti.

(Approvato.)

## Art. 6.

L'annualità, di che all'articolo 4, non verrà

iscritta nel bilancio dello Stato, se prima non sia determinata per legge la nuova entrata colla quale provvedervi.

(Approvato.)

Art. 7.

Una Commissione di vigilanza, della quale faranno parte tre membri nominati dal Governo, due dal municipio ed uno dalla provincia, veglierà all'andamento dei lavori.

Un regolamento, da approvarsi con decreto reale, determinerà le attribuzioni della Commissione predetta, e provvederà in ogni parte alla esecuzione della presente legge.

(Approvato.)

Si procederà in seguito allo scrutinio segreto su questo progetto di legge.

**Discussione di altri progetti di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto circa la Convenzione pella costruzione del tronco di ferrovia da Treviglio a Rovato per Romano e Chiari.

Si dà lettura del progetto e della convenzione e capitolato che vi sono annessi.

Articolo unico.

È approvata la convenzione sottoscritta addì 11 giugno 1875 tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici e la Società ferroviaria dell'Alta Italia per la costruzione e l'esercizio di un tronco di ferrovia da Treviglio a Rovato per Romano e Chiari, in sostituzione dell'altro da Treviglio a Coccaglio previsto dalle anteriori convenzioni approvate colla legge 8 luglio 1860 e 14 maggio 1865.

*Convenzione per la costruzione e l'esercizio di un tronco di ferrovia da Treviglio a Rovato per Romano e Chiari.*

Essendosi verificata la condizione prevista dall'articolo 16 del capitolato annesso alla convenzione 30 giugno 1864, in forza della quale il Governo poteva obbligare la società delle ferrovie dell'Alta Italia a costruire ed esercitare una linea diretta fra le stazioni di Treviglio e Coccaglio, il Regio Governo invitava la

società medesima a presentare il relativo progetto di esecuzione.

Le prime operazioni intraprese all'uopo sul terreno fecero però riconoscere che con una linea diretta fra le suindicate stazioni non si sarebbe ottenuto pienamente l'intento cui mirava la sua concessione, quello cioè di abbreviare, per quanto fosse possibile, la lunghezza del transito sulla linea principale Milano-Venezia, mentre un tale scopo avrebbe potuto essere raggiunto tracciando quella linea più al basso in direzione di Romano e Chiari, con che si sarebbe altresì provveduto assai meglio ai bisogni dei molti centri di popolazione sparsi in quel territorio

Siccome però questa soluzione non troverebbe appoggio nel tenore della convenzione 25 giugno 1860, approvata per legge, poichè la nuova linea andrebbe ad accordarsi coll'esistente non più a Coccaglio, ma nelle vicinanze di Rovato, così fra il Regio Governo, rappresentato da S. E. il commendatore Marco Minghetti, Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze e da S. E. il commendatore Silvio Spaventa, Ministro dei Lavori Pubblici, e la società delle ferrovie dell'Alta Italia rappresentata dal signor commendatore Mattia Massa, come da mandato speciale di procura del Consiglio di amministrazione in data 7 giugno corrente, ricevuto a Milano dal notaio Lazzati e qui unita;

Fu convenuto quanto segue:

Art. 1.

La società delle ferrovie dell'Alta Italia si obbliga di costruire e di esercitare una linea da Treviglio a Rovato, in sostituzione dell'altra da Treviglio a Coccaglio, cui si riferiscono le convenzioni 25 giugno 1860 e 30 giugno 1864, approvate rispettivamente colle leggi 8 luglio 1860 e 14 maggio 1865.

Art. 2.

- La nuova linea avrà principio nel prolungamento del rettilineo che precede la grande curva di accesso all'attuale stazione di Treviglio, e passando in prossimità ed a nord di Romano e Chiari, andrà a raggiungere l'esistente linea nel territorio di Rovato.

Art. 3.

L'allacciamento delle diramazioni di Bergamo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

e di Cremona alla linea principale sarà fatto in modo da soddisfare convenientemente allo scopo di agevolare le comunicazioni da Bergamo a Milano e dall'una all'altra delle diramazioni medesime, e ciò in base al progetto che verrà approvato dal Ministero.

## Art. 4.

Si pattuisce che la costruzione e l'esercizio della nuova linea avranno luogo alle stesse condizioni che per quella da Treviglio a Coccaglio, ora abbandonata, furono stipulate nelle citate convenzioni 25 giugno 1860 e 30 giugno 1864 colle modificazioni ed aggiunte contenute in quella del 4 gennaio 1869 e relativi atti addizionali approvati colla legge del 28 agosto 1870, n. 5857.

Però la costruzione della nuova linea dovrà essere terminata in due anni a datare dal giorno in cui sarà promulgata la legge che approva la presente convenzione.

Fatto, letto e sottoscritto in doppio originale a Roma, oggi undici giugno mille ottocento settantacinque.

*Il Presidente del Consiglio*  
*Ministro delle Finanze*

Firmato: M. MINGHETTI.

*Il Ministro dei Lavori Pubblici*  
Firmato: S. SPAVENTA.

*Il rappresentante dalla società*  
*dell'Alta Italia delle ferrovie*  
Firmato: *ingegnere* MATTIA MASSA.

Firmato: A. VERARDI, *testimonio*.

Firmato: MATTEO COBOEVICH, *testimonio*.

Per copia conforme ad uso amministrativo.

A. VERARDI, *capo-sezione*.

N. 4046/3946 di repertorio.

Milano, addì sette giugno mille ottocento settantacinque.

**Procura.**

Il Consiglio di amministrazione della Società anonima per le ferrovie dell'Alta Italia, con deliberazione del 5 giugno 1875, approvò il progetto di convenzione per la costruzione e per lo esercizio del tronco di ferrovia da Tre-

viglio a Rovato, in sostituzione dell'altro da Treviglio a Coccaglio, proposto dalla sua Presidenza, con lettera 24 maggio ultimo scorso, n. 1771, al Ministero dei Lavori Pubblici, accettando le modificazioni in tale progetto introdotte dal Ministero predetto nella lettera 29 maggio detto, N. 36,330.

La convenzione definitiva da stipularsi tra la rappresentanza del R. Governo e quella del Consiglio di amministrazione, rimase pertanto concordata colle condizioni che qui si trascrivono.

## Art. 1.

La Società delle ferrovie dell'Alta Italia si obbliga di costruire e di esercitare una linea da Treviglio a Rovato, in sostituzione dell'altra da Treviglio a Coccaglio, cui si riferiscono le convenzioni 25 giugno 1860 e 30 giugno 1864, approvate rispettivamente colle leggi 8 luglio 1860 e 14 maggio 1865.

## Art. 2.

La nuova linea avrà principio nel prolungamento del rettilineo che precede la grande curva di accesso all'attuale stazione di Treviglio, e, passando in prossimità ed a nord di Romano e di Chiari, andrà a raggiungere l'esistente linea nel territorio di Rovato.

## Art. 3.

L'allacciamento delle diramazioni di Bergamo e di Cremona, alla linea principale sarà fatto in modo da soddisfare convenientemente allo scopo di agevolare le comunicazioni da Bergamo a Milano, e dall'una all'altra delle diramazioni medesime, e ciò in base al progetto che verrà approvato dal Ministero.

## Art. 4.

Si pattuisce che la costruzione e l'esercizio della nuova linea avranno luogo alle stesse condizioni, che, per quella da Treviglio a Coccaglio ora abbandonata, furono stipulate nelle citate convenzioni, 25 giugno 1860 e 30 giugno 1864, colle modificazioni ed aggiunte contenute in quella del 4 gennaio 1869 e relativi atti addizionali, approvati colla legge del 28 agosto 1870, N. 5857.

Però la costruzione della nuova linea dovrà essere terminata in due anni a datare dal

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

giorno in cui sarà promulgata la legge che approva la presente convenzione.

Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia, colla predetta deliberazione 5 giugno corrente, vista l'urgenza colla quale il Governo reclama la stipulazione della convenzione, delegò al sig. commend. Mattia Massa, ingegnere in capo del servizio di manutenzione e dei lavori, in assenza del direttore generale, i poteri per rappresentarlo in detta stipulazione

Inerendo a tale deliberazione, i sottoscritti, nobile Carlo d'Adda, del fu marchese Febo, Senatore del Regno, quale presidente; e commend. Guglielmo Fortis, del fu Giulio, quale membro del Consiglio d'amministrazione, agendo per detto Consiglio, a sensi e per gli effetti degli articoli 39 e 40 degli statuti sociali, approvati col R. decreto 27 gennaio 1861, rilasciano procura al sig. commend. Mattia Massa, perchè, in rappresentanza della società ed in concorso dei rappresentanti del R. Governo, riduca a definitiva stipulazione e sottoscriva, in nome del Consiglio, la intesa convenzione per il tronco da Treviglio a Rovato, e conferiscono al signor procuratore ogni facoltà opportuna allo scopo, promettendo di avere per rato e fermo tutto quanto sarà operato in esecuzione e nei limiti del presente mandato.

*Firmati all'originale:*

CARLO D'ADDA, *presidente del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia.*

GUGLIELMO FORTIS, *consigliere di amministrazione.*

AUGUSTO VITALINI, *testimonio.*

Dottor GUIDO BOSSI, *testimonio.*

Certifico io, notaio sottoscritto la verità delle firme apposte a questo atto dagli illustrissimi commendatori nobile Carlo d'Adda fu marchese Febo e Guglielmo Fortis fu Giulio, presidente il primo e membro il secondo del Consiglio di Amministrazione della Società delle ferrovie dell'Alta Italia, persone da me conosciute, in presenza mia nonchè degli infrascritti testimoni, pure a me noti ed idonei, sig. Augusto Vitalini fu Bortolo, dott. Guido Bossi di Bernardo.

In fede di che, apposto il segno del mio tabellionato, mi sottoscrivo, e rilascio la presente all'illustrissimo sig. commend. Mattia Massa, previa registrazione al n. 4046[3946] del mio repertorio.

Milano, 7 giugno 1875.

Firmato: dott. ANTONIO LAZZATI fu Felice, residente in Milano.

Visto per la legalizzazione della firma del dottor Antonio Lazzati, regio notaio qui residente.

Milano, dal regio tribunale civile e correzionale, l'8 giugno 1875.

*Per il cavaliere presidente*

Firmato: MALACRIDA.

» ARCELLI, *vice-cancelliere.*

Registrato a Milano, li 7 giugno 1875, volume 172, foglio 177, n. 12,556, Atti privati. Esatto lire tre e centesimi sessanta.

*Il vicevitore:* firmato BIANCHI.

Per copia conforme ad uso amministrativo

A. VERARDI, *capo-sezione.*

È aperta la discussione su questo progetto di legge e sulla annessa Convenzione.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa; e siccome questo progetto è composto di un solo articolo sarà votato in seguito a scrutinio segreto.

Si passa alla discussione del progetto di legge: Convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata dalla stazione di Ciampino a Nemi.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge e della Convenzione che vi è annessa col relativo capitolato.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

Articolo unico.

È approvata la convenzione sottoscritta il 4 giugno 1875 tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici ed il signor Giuseppe Augusto Cesana, per la concessione al medesimo della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata pubblica, a sezione ridotta, dalla stazione di Ciampino a Nemi.

*Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata a sezione ridotta da Ciampino a Nemi.*

Fra Sua Eccellenza il commendatore Marco Minghetti, Ministro delle Finanze, e Sua Eccellenza il commendatore Silvio Spaventa, Ministro dei Lavori Pubblici, per conto dell'amministrazione dello Stato, ed il signor Giuseppe Augusto Cesana, si è convenuto e si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Il Governo italiano concede al signor Giuseppe Augusto Cesana la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a sezione ridotta da Ciampino a Nemi, che il pre nominato concessionario si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta ed accettata sotto l'osservanza delle condizioni generali della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F, e dei regolamenti dalla medesima derivanti nonchè di quelle della presente convenzione e del capitolato qui unito.

Art. 2.

In conto del deposito definitivo, previsto dall'articolo 2 del capitolato, ed a titolo di cauzione provvisoria, per gli effetti dell'articolo 247 della legge sui lavori pubblici, è stato dal concessionario eseguito il deposito preliminare di lire tremila trecento (L. 3300) di rendita in cartelle al portatore del debito pubblico dello Stato, corrispondente, al prezzo di Borsa, ad una somma superiore alle lire cinquanta mila (L. 50,000), come risulta dalla quitanza della tesoreria provinciale del 3 corrente, numero 41.

Art. 3.

Tutte le questioni che potessero insorgere tra il Governo ed il concessionario in ordine all'eseguimento della presente convenzione e dell'annesso capitolato saranno definite nei modi e nelle vie prescritte dalle leggi generali del Regno.

Art. 4.

Il concessionario, per gli effetti della presente convenzione, elegge il domicilio legale

in Roma, presso la sua persona e dimora, via dell'Archetto, n. 94.

Art. 5.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva, se non dopo approvata per legge.

Fatta a Roma, oggi, quattro giugno mille ottocento settantacinque.

*Il Presidente del Consiglio  
Ministro delle Finanze*

Firmato: M. MINGHETTI.

*Il Ministro dei Lavori Pubblici*

Firmato: S. SPAVENTA.

*Il concessionario*

Firmato: G. A. CESANA.

Firmato: A. VITALI, *testimonio*,

Firmato: F. SCARLATA, *testimonio*.

Firmato: A. VERARDI, *capo-sezione*.

*Capitolato per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata a sezione ridotta da Ciampino a Nemi*

TITOLO I.

SOGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Art. 1.

*Indicazione della strada ferrata che forma soggetto della concessione.*

Il concessionario si obbliga di eseguire a tutte sue spese, rischio e pericolo la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a sezione ridotta dalla stazione di Ciampino, sulla linea da Roma a Napoli, a Nemi, secondo il progetto di massima redatto dallo ingegnere Carlo Ducci e vidimato dal concessionario stesso, in data 6 agosto 1874, e seguendo nel tracciamento la variante indicata con linea turchina nella planimetria a cui corrisponde il profilo longitudinale segnato col n. 3.

Art. 2.

*Cauzione definitiva.*

Emanata la legge di approvazione della presente concessione, dovrà il concessionario, en-

tro tre mesi dalla data della pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale*, dare una cauzione di lire centomila in numerario od in titoli al portatore del consolidato italiano al corso di Borsa, imputando in detta cauzione il deposito primordiale eseguito a garanzia dell'atto di concessione.

Questa cauzione non verrà restituita al concessionario se non dopo che i lavori saranno stati ultimati e collaudati definitivamente.

Art. 3.

*Perdita del deposito preliminare per mancata effettuazione della cauzione definitiva.*

Se la prestazione della cauzione non verrà effettuata nel termine prefisso dallo articolo precedente, si intenderà avere il concessionario rinunciato alla concessione, ed il medesimo incorrerà nella perdita del deposito preliminare senza alcun bisogno di costituzione in mora o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II.

PROGETTI E CONDIZIONI DI ESEGUIMENTO.

Art. 4.

*Limite di tempo assegnato per la presentazione dei progetti particolareggiati.*

Il concessionario dovrà presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici gli studi particolareggiati della strada ferrata entro sei mesi dalla data della legge di approvazione della concessione.

Art. 5.

*Norme da seguirsi per la compilazione degli studi particolareggiati.*

Gli studi particolareggiati di cui all'articolo precedente dovranno essere in doppio esemplare e comprendere:

1. La planimetria generale della strada in scala non minore di 1 a 2000;
2. Il profilo longitudinale nella stessa scala della planimetria per le lunghezze ed in quello di 1 a 200 per le altezze;
3. I profili trasversali nel numero necessario perchè si abbia un'idea esatta del terreno e

le sezioni trasversali normali della via tanto pei rilevati quanto per gli sterri;

4. I tipi speciali delle opere d'arte, quali sarebbero i viadotti ed i ponti che raggiungono ed oltrepassano la luce di metri 10, in scala non minore di 1 a 100;

5. I tipi delle stazioni degli scali per le merci e degli altri edifici speciali, in scala non minore di 1 a 500.

Per le opere secondarie, cioè, per i ponti aventi la luce minore di metri 10, i piccoli sifoni, le traversate a livello, le case cantoniere, i caselli di guardia, ecc., basterà che vengano presentati moduli normali secondo le varie grandezze.

I preaccennati disegni saranno accompagnati da quadri numerici, nei quali dovranno essere contenute tutte le indicazioni relative alla lunghezza dei tratti rettilinei e curvilinei agli angoli delle tangenti, alla lunghezza di queste tangenti, ai raggi delle curve ed alle misure delle inclinazioni delle linee rispetto alla orizzontale.

Faranno seguito a questi documenti la stima del lavoro e la relazione che dovrà contenere le opportune spiegazioni e giustificazioni intorno alle disposizioni planimetriche ed altimetriche che furono preferite, non che all'ampiezza delle luci assegnate ai punti.

Una copia di detti disegni verrà restituita al concessionario, munita del *visto* dell'amministrazione.

La seconda copia resterà negli archivi del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 6.

*Termine fissato per il principio e per l'ultimazione dei lavori.*

Il concessionario è tenuto ad incominciare i lavori dopo due mesi dalla data della notificazione dell'approvazione governativa degli studi definitivi, ed a darli ultimati nel termine di un anno decorrendo dalla data medesima.

Dovrà altresì avere fatte tutte le provviste di materiali occorrenti perchè entro i detti termini l'intera linea possa essere aperta al regolare e permanente servizio per i trasporti a grande e piccola velocità.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

## Art. 7.

*Raggio delle curve ed intervalli rettilinei.*

Le curve del tracciato non potranno avere il raggio minore di metri 100. Gli intervalli rettilinei fra due curve di flessio contrario non saranno in nessun caso minori di metri 40.

Le pendenze non oltrepasseranno il 28 per cento.

## Art. 8.

*Corpo stradale.*

Il corpo stradale colle opere d'arte di ogni genere, sarà preparato con un solo binario di ruotaie con lo scartamento di metri uno, coi raddoppiamenti che saranno riconosciuti necessari nelle stazioni per lo scambio dei convogli ed il pronto, sicuro e completo servizio dei viaggiatori e delle merci.

## Art. 9.

*Larghezza del piano stradale e fra le faccie interne dei ponti e viadotti.*

La larghezza normale del piano stradale su cui poserà la massiciata non sarà mai minore di metri 4.

Fra le facce interne dei ponti, viadotti, sottovia, sifoni, ecc., si terrà la larghezza di metri 3 50 purchè si costruiscano una o più piazze di ricovero per i cantonieri e per i guardiani di quei manufatti, ponti, viadotti o muri di sostegno, che avessero una lunghezza superiore ai metri 50.

## Art. 10.

*Inclinazione delle scarpate nei rilevati.*

Le scarpate dei rilevati, sia del corpo stradale, sia di qualsivoglia altra sua dipendenza ed accessorio non potranno mai avere l'inclinazione minore di uno e mezzo di base per uno e mezzo di altezza. Una minore inclinazione della preindicata potrà darsi a queste scarpate quando i rilevati siano formati con detriti di materie rocciose purchè dette scarpate vengano sostenute con muri di pietre in calce od anche a secco.

Le scarpate degli sterri potranno limitarsi all'inclinazione dell'uno, ed anche a quella

dell'uno e mezzo di base per uno di altezza, secondo che verrà richiesto dalla natura sciolta o franosa dei terreni.

Se gli sterri cadono in roccia che sia di natura compatta e resistente, le scarpate potranno anche sopprimersi, ovvero la loro inclinazione potrà ridursi alla sola misura richiesta dalla conformazione geologica della roccia stessa.

## Art. 11.

*Piantagioni e seminagioni delle scarpate nei rilevati e negli sterri.*

Le scarpate dei rilevati e degli scavi aperti in terreno che può permettere la vegetazione saranno rivestite con piantagioni di acacia, salci vetrici o seminate con erba medica o con altre graminacee in tutta la loro estensione.

Dove la natura delle materie di che furono formati i rilevati fosse tale da non consentire la vegetazione, le scarpate dovranno essere coperte con uno strato di buona terra per la grossezza di centimetri dieci almeno e seminate con erba medica come sopra.

## Art. 12.

*Fossi di scolo a piè delle scarpate nei rilevati e negli sterri.*

Al piede di ogni scarpata nei rilevati e negli sterri sarà praticato un fosso di scolo della profondità non mai minore di metri 0 25, e della larghezza in sommità di metri 0 75.

Ove le condizioni speciali di sito lo esigessero una capacità maggiore dovrà essere data a questo fosso di scolo, tanto negli sterri che nei rilevati.

Verrà deviato il profilo longitudinale del fondo di detto fosso dal parallelismo con quello della strada ferrata quando questa abbia una limitata pendenza che non sia sufficiente al sollecito scolo delle acque.

## Art. 13.

*Rimozione degli stagni d'acqua.*

Rimane il concessionario obbligato a rimuovere a proprie spese tutti i ristagni d'acqua che in dipendenza della costruzione della sua ferrovia potessero formarsi a danno della pubblica salute nelle campagne adiacenti o nelle vicinanze della strada ferrata.

Quando il concessionario, a seguito di ordini della competente autorità governativa, non avesse operato la rimozione degli stagni, l'autorità stessa potrà provvedere d'ufficio a maggiori spese del concessionario.

## Art. 14.

*Deposito di terra sovrabbondante proveniente dagli sterri.*

Nei luoghi in cui si avrà terra sovrabbondante proveniente dagli sterri sarà la medesima trasportata in rifiuto nelle vicinanze della strada ferrata od in quei siti che a ciò si riconosceranno più opportuni.

## Art. 15.

*Traversate a livello.*

L'incrociamiento delle vie ordinarie con la strada ferrata dovrà eseguirsi sotto un angolo che non sia minore di 45° a meno che per circostanze eccezionali non venga dall'amministrazione superiore riconosciuta la necessità di ammettere un angolo più piccolo.

I cancelli e le barriere di cui dovranno essere munite le traversate a livello da ambo i lati della strada ferrata saranno distanti almeno metri 3 50 dalla ruotaia più vicina.

Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco misurata a squadra della strada attraversata dai quattro ai sei metri secondo la maggiore o minore importanza della strada medesima.

Questa larghezza di varco nelle strade vicinali o private ed in quelle non carreggiabili sarà da metri due a metri quattro.

In tutte le traversate a livello ambe le rotaie saranno munite di controrotaie di ferro, la lunghezza delle quali dovrà eccedere di circa metri 1 50 la larghezza libera del varco determinato con le norme precedenti.

Si darà accesso a queste traversate a livello mediante rampe in salita od in discesa aventi la inclinazione più o meno dolce secondo la importanza delle esistenti strade e previ i necessari accordi con le amministrazioni interessate e la relativa autorizzazione nei termini di legge.

Dette rampe dovranno sempre raggiungere

la strada ferrata mediante un conveniente tratto orizzontale da ambo le parti.

La inclinazione delle rampe non potrà superare il 5 per cento, tranne nei casi eccezionali, con autorizzazione dell'autorità competente.

Saranno poi coperte da acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle strade medesime.

## Art. 16.

*Sotterranei e pozzi.*

I sotterranei saranno rivestiti da muratura nel caso che s'incontri cattiva ed instabile roccia, o si abbiano filtrazioni d'acqua, o sia piccola la grossezza dello strato di suolo sovrastante.

La loro larghezza misurata a livello delle rotaie, non sarà minore di metri 3 e di metri 3 75 a livello dell'imposta della volta.

L'altezza dei medesimi, contata dal piano delle rotaie alla chiave della volta, non dovrà essere minore di metri 3 80.

Per la sicurezza dei cantonieri e dei guardiani saranno nell'interno dei sotterranei praticati a distanza, alternata dall'una e dall'altra parte non maggiore di metri 50, delle nicchie ove possano comodamente ritirarsi tre o quattro persone.

L'apertura superiore dei pozzi sia che questi debbano rimanere per la ventilazione, e sotterraneo ultimato, sia che abbiano a servire per la costruzione del medesimo, non dovrà essere stabilita in alcuna strada pubblica.

Nel primo caso detta apertura dovrà essere circondata da un muro di forma cilindrica alto per lo meno due metri dal terreno e coperto da una ramata di filo di ferro avente figura conica.

L'apertura inferiore dei pozzi dovrà cadere fuori della larghezza del sotterraneo, cioè in uno dei suoi fianchi.

Sarà provveduto allo scolo delle filtrazioni con appositi canali o cunicoli opportunamente disposti, i quali vadano a versare le acque raccolte in una fogna longitudinale posta fra la volta rovescia ed il piano delle ruotaie.

## Art. 17.

*Opere d'arte.*

Tutte le opere d'arte saranno costrutte in

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

muratura od in ferro, ovvero in parte dell'uno ed in parte dell'altro di detti materiali.

## Art. 18.

*Case cantoniere.*

Le case cantoniere sia che facciano servizio esclusivo, sia che possano conciliarsi col servizio di custodia di un passaggio a livello, dovranno essere in tale numero e così collocate, che la distanza fra due successive non ecceda i metri 1,200.

## Art. 19.

*Stazioni e stabilimenti accessori.*

Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle località qui appresso designate:

Ciampino--Marino--Castello--Albano--Genzano--Nemi.

Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare quelle aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e fermate che in seguito riconoscesse opportune, sentito il concessionario.

Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo i tipi approvati dal Ministero.

In quelle intermedie le punte degli aghi, degli scambi dei binari secondari saranno stabilite in senso contrario al corso dei treni.

Saranno provvedute di tutte le fabbriche e degli stabilimenti accessori richiesti dalla prontezza e regolarità del servizio della strada ferrata e corredate dei necessari binari di percorso, di recesso e di deposito.

Il piano della via ferrata nelle stazioni dovrà, per quanto è possibile essere disposto orizzontalmente.

Le sale di aspetto avranno l'ampiezza proporzionata al concorso dei viaggiatori, ed il loro corredo sarà conveniente a seconda delle diverse classi cui vengono destinate.

Oltre agli altri mobili, dovranno essere provvedute di un orologio collocato in modo visibile al pubblico.

Nelle stazioni secondarie e nei relativi binari di servizio dovranno essere fatti gli opportuni aumenti appena i bisogni del traffico ne dimostrassero la necessità.

## Art. 20.

*Traversine di legname per l'armamento della strada.*

L'armamento della strada sarà fatto sopra

traversine di legname sano e di essenza forte.

Potranno anche essere ammessi legnami di essenza dolce, purchè siano preparati secondo un sistema di riconosciuta ed sperimentata efficacia.

La lunghezza delle traversine non sarà minore di metri 1,80.

Quelle intermedie potranno essere semicilindriche colle dimensioni di centimetri 25 in larghezza e di centimetri 12 e 1½ nel mezzo della sezione.

Quelle che corrispondono al punto di unione delle ruotaie avranno le preindicate dimensioni di larghezza e di altezza, ma quest'ultima sarà uniforme, cioè la sezione di dette traversine sarà di figura rettangolare.

La distanza da una traversina all'altra non sarà mai maggiore di metri 0,90, misurata da mezzo a mezzo delle medesime.

## Art. 21.

*Ruotaie per l'armamento.*

Le ruotaie saranno di ferro battuto e del sistema di Vignolles.

Le medesime non potranno avere una lunghezza minore di metri 5,40 ed un peso minore di chilogrammi 25 per metro lineare. In detto peso verrà tollerata una deficienza che non superi il 3 per cento, ristrettamente però al decimo della totale provvista.

Verranno fissate sulle traversine col mezzo di un sufficiente numero di chiodi di ferro dolce a testa ripiegata, di buona qualità e bene lavorati e saranno riunite fra loro col sistema delle sopresse (*éclisses*) strette con quattro chiavarde a vite.

## Art. 22.

*Massicciata.*

La massicciata sarà composta di ghiaia fluviale o di cava, ovvero di pietrisco mondo di terra.

Se la medesima sorgerà libera sul piano della strada cioè senza rinfianchi di banchine od arginelli di terra e sia disposta con le scarpe aventi la inclinazione di 45, avrà di base la larghezza non minore di metri 3 50 e l'altezza di centimetri 40. Quando venga incassata con dette banchine ed arginelle a parete interna

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

verticale dovrà avere larghezza di metri 2 30 e la stessa altezza di centimetri 40.

Art. 23.

*Vetture delle diverse classi.*

Le vetture di ogni classe dovranno essere coperte.

Quelle di prima e seconda classe saranno chiuse lateralmente da vetriate, quelle di terza classe dovranno essere chiuse da sportelli di legno od almeno munite lateralmente di cortine di cuoio.

TITOLO III.

STIPULAZIONI DIVERSE.

Art. 24.

*Durata della concessione.*

La concessione della strada ferrata che forma oggetto del capitolato presente è fatta per anni 90 a decorrere dalla data della legge di approvazione della concessione medesima.

Art. 25.

*Concessione di franchigia di dogana.*

È concessa la introduzione dall'estero in franchigia di dogana delle ruotaie ed altri ferri necessari all'armamento della strada, non che delle macchine, locomotive, vetture, vagoni, utensili e ferramenti per la prima provvista necessaria per lo esercizio della strada ferrata concessa nella quantità e qualità indicata nella tabella annessa al presente capitolato per quanto però tali oggetti non si possano trovare nello stato ad eguali condizioni di bontà e di prezzo.

Dovrà il concessionario assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo fossero prescritte dal Ministero delle finanze.

Art. 26.

*Estensione di alcuni atti dal diritto proporzionale di registro.*

Saranno soggetti al pagamento del diritto fisso di una lira ed andranno esenti da qualunque tassa proporzionale di registro i seguenti documenti:

1. L'atto di concessione fatto dal Governo;

2. L'atto con cui il concessionario cedesse ad una società anonima la concessione ottenuta;

3. Gli atti relativi allo acquisto ed alla espropriazione dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia.

Art. 27.

*Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.*

I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.

Il concessionario dovrà dare avviso al Governo per mezzo del Prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè siano trasportati onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e per tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 28.

*Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio.*

Dalla data della legge che approverà la presente concessione sino al termine della concessione medesima sarà pagata dal concessionario annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire 60 per chilometro sopra la lunghezza chilometrica della sua linea di strada ferrata, in corrispettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e dello esercizio.

Art. 29.

*Numero dei convogli ed orari.*

Il servizio della strada ferrata per i viaggiatori e per le merci sarà fatto col numero di convogli, e con gli orari, che sentito il concessionario verranno dal Ministero dei lavori pubblici determinati.

Questi convogli però non potranno essere in nessun caso meno di due al giorno e ciascuno per andata e ritorno.

Art. 30.

*Tariffa per i trasporti.*

Per i trasporti tanto dei viaggiatori che delle

merci saranno adottate le tariffe in vigore per le ferrovie romane (rete ex-pontificia) salvo le modificazioni che per posteriori provvedimenti potranno venire adottati per la rete medesima e che il concessionario si obbliga di accettare.

Al trasporto di persone e di oggetti per conto del Governo sarà pure applicata la tariffa speciale in vigore per le linee romane (rete ex-pontificia).

I prezzi delle predette tariffe sono considerati come prezzi massimi, salva al concessionario la facoltà di ribassarli a tenore dello articolo 272 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

#### Art. 31.

*Trasporto gratuito dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza dell'esercizio.*

I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del regno e di controllare la gestione del concessionario verranno trasportati gratuitamente del pari che i loro bagagli.

A tale effetto il concessionario riceverà dal Ministero dei lavori pubblici apposita richiesta di biglietti di libera circolazione permanente o temporanea, su tutte o su alcune parti della ferrovia concessa o di biglietti per una determinata corsa nella quale richiesta sarà indicata la classe della vettura di cui il funzionario potrà valersi.

#### Art. 32.

*Servizio di posta.*

Il servizio di posta per tutte le lettere e per i dispacci del Governo da una estremità all'altra della linea di strada ferrata concessa, o da punto a punto della medesima sarà fatto gratuitamente dal concessionario alle condizioni seguenti:

1. Nei treni ordinari di viaggiatori e di merci che saranno designate dall'amministrazione superiore, il concessionario sarà obbligato di riservare gratuitamente un compartimento speciale abbastanza vasto per i bisogni dell'amministrazione delle poste destinato a ricevere oltre alle valigie delle lettere e dei dispacci anche l'agente postale incaricato di questo servizio.

2. Se il volume delle valigie di posta o le circostanze del servizio rendessero necessario l'impiego di vetture speciali, e se l'amministrazione delle poste volesse stabilire degli uffici postali ambulanti, il concessionario sarà obbligato di fare il trasporto con qualsivoglia treno ordinario sia di andata che di ritorno anche di detti veicoli.

Questi veicoli dovranno essere costruiti e mantenuti a spese del concessionario mediante rimborso da convenirsi d'accordo e saranno eseguiti secondo i modelli forniti dall'amministrazione delle poste.

3. L'amministrazione delle poste non potrà esigere alcun cambiamento né degli orari, né nel corso e nelle fermate dei convogli ordinari.

Se essa vorrà servirsi di un treno speciale che corra con velocità ordinaria ed anche eccezionale, il concessionario non potrà rifiutarsi mediante i compensi delle spese che saranno determinati di buon accordo od a giudizio di periti.

4. Quando l'amministrazione delle poste domandi un convoglio speciale, il concessionario avrà diritto di aggiungervi vetture per i viaggiatori di ogni classe e vagoni per il trasporto delle merci a grande velocità a suo proprio profitto, purché il servizio postale non ne sia pregiudicato.

5. Il peso del carico delle vetture per il servizio delle poste sarà limitato alla misura di cui le vetture stesse saranno state riconosciute capaci secondo le norme ordinarie del traffico.

6. Finché non sia interamente compiuta la linea di strada ferrata, saranno gratuitamente trasportati sui tronchi aperti all'esercizio coi convogli ordinari le vetture del corriere sui *trucks* da fornirsi gratuitamente.

7. In tutte le stazioni in cui ha luogo la spedizione delle lettere il concessionario metterà gratuitamente a disposizione dell'amministrazione delle poste i locali ad uso d'ufficio.

8. L'amministrazione delle poste rinunciando alla facoltà concessa ai numeri 1 e 6 di quest'articolo potrà invece richiedere al concessionario che i capi-convoglio ricevano essi i pacchi di lettere ed i dispacci per consegnarli ai capi delle diverse stazioni, i quali ne faranno per parte loro consegna agli agenti o delegati dell'amministrazione delle poste, incaricati di riceverli alle stazioni medesime.

9. L'amministrazione superiore si riserva il diritto di stabilire a sue spese gli stanti ed apparecchi necessari per lo scambio dei dispacci a convoglio corrente, fermo che questi stanti per la natura loro e la loro disposizione non siano di impedimento, nè di pericolo alla circolazione dei convogli nè al servizio delle stazioni.

## Art. 33.

*Trasporto della corrispondenza di servizio.*

Il concessionario potrà trasportare gratuitamente sulla ferrovia soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio della linea stessa.

## Art. 34.

*Stabilimento delle linee telegrafiche.*

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo la strada ferrata concessa, ovvero di appoggiare i fili delle sue linee nei pali di quella costrutta dal concessionario.

## Art. 35.

*Telegrammi di servizio.*

Il concessionario non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio della sua strada, e sarà perciò sottoposto alla sorveglianza governativa.

## Art. 36.

*Telegrammi del Governo e dei privati.*

Dietro richiesta del Governo il concessionario dovrà assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti dell'amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dalla direzione generale dei telegrafi.

In compenso del suddetto servizio il concessionario riterrà per sé il 50 per cento delle tasse riscosse per i telegrammi privati versando l'altra metà nelle casse dello Stato.

Esso sarà però tenuto a versare interamente in detta Cassa le tasse estere dei telegrammi privati spediti per l'estero.

## Art. 37.

*Sorveglianza della linea telegrafica.*

Il concessionario dovrà fare invigilare gratuitamente dai suoi agenti le linee telegrafiche stabilite e da stabilirsi per conto del Governo lungo la sua linea di strada ferrata.

Gli agenti incaricati di questa vigilanza dovranno denunziare immediatamente alla prossima stazione telegrafica od alla più vicina autorità competente tutti i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

## Art. 38.

*Tronchi e stazioni comuni.*

Il concessionario sarà tenuto di concedere al Governo od a società concessionarie che fossero autorizzate a costruire a od esercitare nuove linee, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute ed in caso di dissenso stabiliti da arbitri.

## Art. 39.

*Privilegi.*

I privilegi che potessero competere al concessionario per le diramazioni, intersezioni, prolungamenti di linea non che per le linee laterali a senso degli articoli 269 e 270 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici non saranno applicabili alla presente concessione, che quando si tratta di ferrovie a scartamento ridotto.

In tale caso il privilegio di prelazione sopra le linee a scartamento ridotto che corrano lateralmente a quelle concesse, si eserciterà entro un limite non maggiore di un chilometro di distanza per parte delle linee dell'attuale concessione.

## Art. 40.

*Arbitri.*

Verificandosi il caso di applicare gli articoli 252, 270 e 284 della legge sui lavori pubblici, 20 marzo 1865, l'atto di compromesso stabilirà il procedimento ed i termini che dovranno osservarsi dagli arbitri.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

## Art. 41.

*Decadenza dalla concessione per mancato compimento dei lavori.*

Pel caso preveduto dall' articolo 254 della detta legge e quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, il concessionario sarà definitivamente decaduto da tutti i diritti della concessione, e le porzioni di strada già eseguite, che si trovassero in esercizio, cadranno immediatamente in proprietà dello Stato, il quale sarà libero di conservarle o di abbandonarle, come altresì di continuare o no i lavori ineseguiti ed il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo o prezzo per le opere già eseguite, e rispetto alle provviste sarà in facoltà dello Stato di acquistarle dietro stima fatta indipendentemente dalla loro destinazione o di lasciarle a disposizione del concessionario.

## Art. 42.

*Scelta degli impiegati pel servizio non tecnico.*

Pel personale non tecnico, assunto dal concessionario al suo servizio, dovranno impiegarsi per un terzo almeno militari e volontari congedati, purchè aventi i requisiti morali, la

attitudine fisica e l'età conveniente al disimpegno dei servizi cui potranno venire chiamati.

## Art. 43.

*Decisioni del Ministero.*

Ogni qual volta, a termini di questo capitolato, intervenga una deliberazione o decisione del Ministero, l'adempimento da parte del concessionario implicherà l'accettazione delle imposte condizioni e della data decisione ed escluderà ogni diritto del concessionario stesso di ripetere dal Governo indennità o compenso per titoli derivanti dalle intervenute deliberazioni e decisioni.

*Il Ministro delle Finanze*

Firmato : M. MINGHETTI.

*Il Ministro dei Lavori Pubblici*

Firmato : S. SPAVENTA.

*Il Concessionario*

Firmato : G. A. CESANA.

Firmato : A. VITALI, *testimonio.*

Firmato : F. SCARLATA, *testimonio.*

Firmato : A. VERARDI, *capo-sezione.*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

**Elenco del materiale occorrente per la costruzione ed esercizio della ferrovia economica  
Ciampino-Nemi pel quale si domanda l'esenzione del dazio.**

INDICAZIONE DEI MATERIALI	Unità di conto	QUANTITÀ	PESO	PESO
			unitario	complessivo
			Chilogrammi	Chilogrammi
<i>Materiale da introdursi a peso per binari correnti e vie di servizio</i>				
Guide di ferro di sei metri, n. 6820 . . . . .	ml.	40,920	25 »	1,023,000
Stecche . . . . .	num.	13,648	1 25	17,060
Chiavarde . . . . .	»	27,500	0 20	5,500
Tirafondi . . . . .	»	100,000	0 12	12,000
Piastre alle giunzioni . . . . .	»	7,000	0 52	3,640
Filo di ferro zincato di 5 millimetri . . . . .	ml.	8,000	0 15	1,200
Totale . . . . chilogrammi				1,062,400
<i>Materiali da introdursi a valore.</i>				
			Lire	Lire
Scambi semplici . . . . .	num.	24	1,000	24,000
Piattaforme . . . . .	»	2	2,000	4,000
Bilancia a ponte . . . . .	»	1	1,000	1,000
Gru di carico . . . . .	»	1	750	750
Dischi segnati . . . . .	»	2	600	1,200
Locomotive a due assi . . . . .	»	4	30,000	120,000
Vetture viaggiatori miste . . . . .	»	10	4,500	45,000
Bagagliai . . . . .	»	4	2,100	8,400
Vagoni a piattaforma . . . . .	»	14	1,700	23,800
Vagoni scoperti . . . . .	»	10	2,000	20,000
Vagoni coperti . . . . .	»	6	2,400	14,000
Totale . . . . L.				262,150

*Il presidente del Consiglio ministro delle finanze*

Firmato: M. MINCHETTI.

*Il ministro dei lavori pubblici*

Firmato: S. SPAVENTA.

*Il concessionario*

Firmato: G. A. CESANA.

Firmati: A. VITALI testimonio.

» F. SCARLATA testimonio.

Firmato: A. VERARDI capo sezione.

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

A. VERARDI capo-sezione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa. Questo progetto constando di un solo articolo, la sua votazione è mandata allo squittinio segreto.

**Discussione del progetto di legge per dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi del primo circondario consorziale di Ferrara.**

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge: Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi del primo circondario consorziale di Ferrara.

Si dà lettura del progetto e dell'atto disciplinare che vi è annesso.

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere di apertura e sistemazione di canali, di strade di accesso, di fabbricati, di allargamento del Volano, ed altre necessarie alla bonificazione, per prosciugamento meccanico, dei terreni paludosi del primo circondario di Ferrara, da eseguirsi a cura e spese della società anonima autorizzata col regio decreto 22 dicembre 1872, secondo i due progetti Biondini 21 dicembre 1872 e 21 dicembre 1874, e sotto l'osservanza delle condizioni contenute nell'atto disciplinare in data 29 maggio 1875, annesso alla presente legge.

Art. 2.

Le espropriazioni ed i lavori d'allargamento ed approfondamento del Volano, di cui al progetto 21 dicembre 1874, ed all'articolo 2 dell'atto disciplinare, dovranno compiersi nel termine di quattro anni dalla pubblicazione della presente legge; ed entro il termine di dieci anni le altre espropriazioni ed opere contemplate nel progetto 21 dicembre 1872, a termini dell'articolo 8 dell'atto predetto.

Art. 3.

L'aumento del reddito, che deriverà ai terreni per effetto della bonificazione, non sarà soggetto ad imposta fondiaria per venti anni dalla pubblicazione della presente legge.

Con Decreto Reale saranno stabilite le discipline per l'accertamento dei terreni contemplati in quest'articolo.

*Atto disciplinare delle condizioni assunte dalla società anonima, approvata con regio decreto 22 dicembre 1872, per il prosciugamento dei terreni paludosi del primo circondario idraulico di Ferrara.*

Art. 1.

La società anonima per la bonifica dei terreni ferraresi, approvata con regio decreto 22 dicembre 1872, provvederà alla bonificazione per essiccamento meccanico dei terreni paludosi del primo circondario consorziale ferrarese, eseguendone i lavori a norma del progetto 21 dicembre 1872, dell'ingegnere signor Giovanni Biondini, secondo il quale le acque sollevate da quei terreni sono versate nel Po di Volano sopracorrente all'abitato di Codigoro.

Art. 2.

L'allargamento ed approfondamento dell'ultimo tronco di Po di Volano, da Codigoro al mare, sarà eseguito a tutte spese della società, e giusta il progetto 21 dicembre 1874 dello stesso ingegnere signor Giovanni Biondini, nel termine di anni quattro.

Art. 3.

Le acque del Volano, pel fatto dell'introduzione di quelle della società, non potranno in nessun caso elevarsi al di sopra dell'ordinata di metri 12 30 del profilo allegato al suddetto progetto Biondini.

Art. 4.

Per le osservazioni dirette a constatare lo stato di elevazione delle acque nel Volano sarà stabilita entro l'alveo di Volano, a spese della società, e secondo le norme che saranno prescritte dall'ingegnere-capo governativo di Ferrara, una scala idrometrica riferita ad un caposaldo invariabile.

Art. 5.

Quando il Governo lo trovi opportuno per la fatta esperienza, la società avrà l'obbligo di portare la larghezza in fondo dell'alveo del Volano a 20 metri col corrispondente approfondamento.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

## Art. 6.

Quando non ostante l'ampliamento del Volano, venissero a constatarsi rigurgiti ed inondazioni dannose alla proprietà altrui pel fatto delle introduzioni delle acque della società, la medesima sarà tenuta al risarcimento dei danni.

Per la procedura relativa saranno applicabili le disposizioni degli articoli 124, 377 e 378 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici.

## Art. 7.

Per qualsiasi infrazione alle precedenti prescrizioni verrà assoggettata la società al pagamento di una multa di lire 2000.

## Art. 8.

Tutte le opere di bonificazione dovranno essere ultimate entro il termine di anni dieci dalla data della legge che ne dichiarerà la pubblica utilità, senza che la società possa esimersi da questo obbligo per qualsiasi evento ordinario e straordinario anche di forza maggiore, salvo i casi di guerra guerreggiata sul luogo.

Non compiendosi l'opera entro il termine suddetto, il Governo, valendosi della cauzione di cui all'articolo 13, e dei materiali, effetti, macchine ed altro di pertinenza della società, potrà provvedere d'ufficio al compimento dei lavori.

## Art. 9.

Al Governo spetta il diritto di far sorvegliare la esecuzione dei lavori, e di farli collaudare quando siano in ogni parte ultimati.

Le spese all'uopo occorrenti saranno a carico della società, la quale dovrà prestarsi al pagamento loro, subito che le ne sia fatta richiesta dal Governo.

## Art. 10.

La società dovrà assoggettare all'approvazione del Governo qualunque progetto di variazioni, che intendesse d'introdurre nei surriferiti due progetti approvati, come pure ogni proposta di nuovi lavori oltre a quelli già autorizzati.

## Art. 11.

Accordandosi dal Governo qualsiasi altra

immissione di acque in Volano, la società non potrà farvi opposizione, nè pretendere compensi per qualunque titolo.

Qualora poi per tali nuove concessioni si eseguissero opere nell'alveo del Volano, dalle quali la società risentisse vantaggio, essa dovrà concorrere nelle spese relative in proporzione degli utili rispettivi.

## Art. 12.

Il Governo resterà estraneo alle contestazioni che potessero elevarsi da corpi morali e particolari verso la società, a carico della quale dovrà rimanere ogni conseguenza dipendente da esse.

## Art. 13.

A garanzia degli impegni assunti dalla società, ed a tutela degli interessi dell'amministrazione e delle ragioni dei terzi, la società stessa depositerà nelle Casse dello Stato, fra 15 giorni dalla pubblicazione della legge d'utilità pubblica, la somma di L. 200,000, la quale potrà essere convertita in ipoteca legale per una somma quadrupla sui beni immobili acquistati dalla società, sui fabbricati e sui lavori da essa eseguiti per la bonificazione, subito che risulti formalmente che l'importare loro ecceda il quadruplo della somma suddetta.

## Art. 14.

Per gli effetti della presente la società dovrà stabilire il suo domicilio legale in Roma.

Roma, addì 29 maggio 1875.

Il sottoscritto giusta il mandato ricevuto dal Consiglio d'amministrazione della società per la bonifica dei terreni ferraresi, come apparisce dall'atto di deliberazione del 23 aprile 1875 certificato dal presidente del Consiglio d'amministrazione, commendatore Torrigiani, in data 24 stesso mese, accetta, ed a nome e per conto della società medesima assume l'obbligo della piena osservanza di quanto è prescritto nell'atto disciplinare sopraesteso.

*L'amministratore delegato*

GIUSEPPE BELLA.

Approvato dalla Camera dei Deputati il 17 giugno 1875.

*V. Il Vice-Presidente della Camera*  
A. PIROLI.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore **BELLA.** Domando la parola per fare una dichiarazione.

Senatore **BERETTA, Relatore.** Domando la parola.

Senatore **PEPOLI G.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Senatore Bella.

Senatore **BELLA.** In questo progetto di legge trattasi di una grande operazione alla quale io personalmente ho preso una parte attiva; mi trovo perciò nella necessità di dichiarare al Senato che mi asterrò dal dare a questo progetto di legge il mio voto, nel mentre d'altra parte sono ben pronto di offrire al Senato tutte quelle dilucidazioni e schiarimenti che intorno a questa operazione da taluno dei miei onorevoli colleghi mi venissero richieste.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Senatore Beretta.

Senatore **BERETTA, Relatore.** L'Ufficio Centrale deve render conto al Senato di una petizione che venne presentata dal signor maggiore Vittorio Merighi, per mezzo di uno dei nostri colleghi.

Il maggiore Merighi domanda al Senato che voglia sospendere la votazione di questa legge per delle ragioni sue particolari. Egli accenna di aver avuto affidamento dal Governo della concessione della bonificazione del primo circondario idraulico di Ferrara, di cui oggi si tratta, affidamento che esso dice di aver avuto fin dal 1869.

In forza di quell'affidamento egli ha costituito una società, e poscia non poté ottenere la concessione stessa, e vede in oggi proposto al Senato un progetto di legge, già adottato dalla Camera elettiva, in cui dichiarasi di pubblica utilità il progetto di bonificazione dello stesso primo circondario di Ferrara.

L'Ufficio Centrale non si è preoccupato delle ragioni che possa vantare il signor Merighi davanti al Governo, in quanto che risulta che ha già avviato degli atti giudiziari in proposito; quindi se atti giudiziari sono in corso dovranno avere il loro compimento, ed il Parlamento non deve interloquire sulla materia.

L'Ufficio Centrale si è preoccupato di vedere se il progetto di legge presentato all'Ufficio ha caratteri per i quali possa invitare il Senato a

dargli la propria sanzione; e dalla relazione che i signori Senatori avranno letto, si saranno convinti della ragionevolezza del progetto ministeriale.

Si tratta di una società la quale è divenuta proprietaria di gran parte del circondario stesso, che ha sostenuto delle spese gravi e di canalizzazione e d'impianto di macchine di forza potentissima; domanda ora di potere completare questa bonificazione, la quale va a produrre un vantaggio grandissimo, sia dal lato sanitario della provincia, sia dal lato economico generale del paese; va a produrre un vantaggio, innanzi al quale non dovrebbe arrestarsi il Senato dall'accordare la propria sanzione.

Quindi, lasciando che il Governo abbia a dichiarare se crede di avere ragioni sufficienti per esimersi da ogni responsabilità nell'argomento, l'Ufficio Centrale non ha altro che a far voti perchè il progetto venga accolto.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Senatore Pepoli Gioacchino.

Senatore **PEPOLI G.** Avevo domandato la parola appunto per provocare dall'onorevole Ufficio Centrale delle spiegazioni sulla petizione che gli era stata rimessa, e son lieto di dichiarare che gli schiarimenti dati dall'Ufficio Centrale mi hanno pienamente soddisfatto.

**MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.** A me basterebbe di rimettermi alle spiegazioni date dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, però, siccome il Relatore riferendo su questa petizione del signor Merighi, ha accennato ad un impegno, che questi pretenderebbe: che il governo fino dal 1869 avesse contratto seco lui per la concessione della bonifica delle valli ferraresi, così è bene che il Senato sappia quale sia il tenore delle lettere che il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio scrisse, per mezzo della Prefettura di Ferrara, al signor Merighi in data del 26 maggio 1869; donde egli argomenta l'esistenza di tale impegno.

Di questa lettera mi basta di accennare la conclusione.

Il signor Merighi domandava la concessione della bonificazione delle valli ferraresi, dicendo di avere già un progetto in pronto per l'esecuzione dei lavori; e una convenzione colla quale egli avrebbe tale progetto acquistato, e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

una decisione del primo circondario ferrarese circa l'attuazione della bonificazione.

Il Ministero conchiudeva la sua lettera dicendo che con le suindicate convenzioni il signor Merighi non entrava in possesso del progetto già approvato, ma doveva prima di tutto soddisfare a pagamenti considerevoli che in esso erano previsti. In sino a tanto quindi che il signor Merighi non possedesse alcun progetto, il Ministero non poteva dar corso alla sua istanza per concessione ed avrebbe accordata invece la sua cooperazione a termini di legge a chi avesse presentato regolarmente il progetto senz'alcuna opposizione.

Ora è avvenuto che la Società con la quale il signor Merighi aveva trattato, trasformatasi in altra fornita di mezzi maggiori, ha presentato al Governo regolare domanda di questa concessione, dimostrando che di 30 e più mila ettari che entrano nel raggio di questa bonifica, essa ha già acquistato 20 mila ettari in sua libera proprietà.

Questa Società ha esibito al Governo un progetto regolare delle opere che intende eseguire; e tale progetto è stato approvato pienamente dal Consiglio Superiore. Quindi il Governo, riconoscendo la grande utilità di tale opera, si è fatto un dovere d'incoraggiarla, e prese tutte le cautele che il Senato riconoscerà nel progetto di legge e nell'atto disciplinare annesso, è venuto innanzi al Parlamento per domandare la dichiarazione di pubblica utilità per l'esecuzione di que' lavori, senza i quali la bonificazione di quelle terre non può essere compita.

Io credo che queste spiegazioni bastino a persuadere il Senato di approvare senz'altro questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, la discussione generale è chiusa e si passa alla discussione degli articoli:

Rileggo l'articolo 1:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere di apertura e sistemazione di canali, di strade di accesso, di fabbricati, di allargamento del Volano, ed altre necessarie alla bonificazione, per prosciugamento meccanico, dei terreni paludosi del primo circondario di Ferrara, da eseguirsi a cura e spese della società anonima autorizzata col regio decreto 22 dicembre 1872,

secondo i due progetti Biondini 21 dicembre 1872 e 21 dicembre 1874 e sotto l'osservanza delle condizioni contenute nell'atto disciplinare in data 29 maggio 1875, annesso alla presente legge.

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola lo metto ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

« Le espropriazioni ed i lavori d'allargamento ed approfondamento del Volano, di cui al progetto 21 dicembre 1874, ed all'articolo 2 dell'atto disciplinare, dovranno compiersi nel termine di quattro anni dalla pubblicazione della presente legge; ed entro il termine di dieci anni le altre espropriazioni ed opere contemplate nel progetto 21 dicembre 1872, a termini dell'articolo 8 dell'atto predetto. »

(Approvato.)

Art. 3.

« L'aumento del reddito, che deriverà ai terreni per effetto della bonificazione, non sarà soggetto ad imposta fondiaria per venti anni dalla pubblicazione della presente legge.

» Con Decreto Reale saranno stabilite le discipline per l'accertamento dei terreni contemplati in quest'articolo. »

(Approvato.)

### Discussione del progetto di legge: Inchiesta sulla Sicilia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di due progetti di legge riguardanti l'uno i provvedimenti di pubblica sicurezza, e l'altro un'inchiesta sulla Sicilia.

Signori Senatori! Colla speranza che la discussione dell'uno e dell'altro progetto possa rimaner semplificata, stimerei opportuno di invertire l'ordine del giorno, e invece di metter prima in discussione il progetto di legge relativo ai provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, propongo sia prima discusso quello riguardante l'inchiesta sulla Sicilia.

Ritengo consenziente il Senato a questa mia

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

proposta, e quindi si dà lettura del progetto di legge riguardante l'inchiesta sulla Sicilia.

(V. *infra*.)

È aperta la discussione generale.

La parola spetta all'onorevole Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Parlando su questo progetto di legge per l'inchiesta sulla Sicilia, io credo di dover prima esporre gli argomenti che conducono a rettificare il concetto dell'Ufficio Centrale riguardo allo scopo ed alla portata di questa legge.

L'Ufficio Centrale ha dichiarato che era un equivoco in cui è incorsa la opinione pubblica, riguardare scopo finale dell'inchiesta la ricerca dei provvedimenti per ricondurre allo stato normale la sicurezza pubblica in quelle provincie siciliane in cui fosse gravemente turbata.

L'inchiesta invece secondo il giudizio del suddetto Ufficio dovrebbe soltanto raccogliere notizie sui commerci, sulle industrie, sulla viabilità e sopra altre cose di simil genere.

In verità, per combattere questo concetto, e per raddrizzare questo che credo un equivoco dell'Ufficio Centrale, equivoco molto grave per le conseguenze e per l'indirizzo che potrebbe essere dato all'inchiesta alterandone il significato, io non avrei che a leggere le parole dell'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri dette nell'altra Camera.

« L'inchiesta, ha detto più volte, deve avere per mira non solo le ragioni che conturbano la pubblica sicurezza ed i rimedi che vi si possono applicare ma deve estendersi altresì » (come desiderava la minoranza di quella Commissione) « ad esaminare l'andamento dei pubblici servizi. »

Dunque lo scopo principale, il motore era di esaminare lo stato di pubblica sicurezza in Sicilia, i mali che da questo lato affliggono quelle provincie e proporre i rimedi.

Le altre, dirò così, erano circostanze concomitanti che bisognava anche esaminare per raggiungere lo scopo principale. Siccome io giudico di una grande importanza questo concetto dell'inchiesta, siccome io voterò l'inchiesta, ma precisamente perchè mira a riconoscere lo stato della pubblica sicurezza nelle provincie siciliane e a proporre i rimedi efficaci che valgano a guarire completamente e ricon-

durre quelle provincie nello stato normale, perciò desidero di riassumere brevemente la storia della genesi di questi due progetti di legge, dell'inchiesta e dei provvedimenti di pubblica sicurezza, nati insieme ed intimamente connessi; onde sorga da questa breve storia realmente quale fu il pensiero che li dettò, quale fu lo scopo a cui mirano.

Rammerò brevemente che il Ministero nel discorso della Corona richiamò l'attenzione della nazione sul bisogno di provvedere allo stato di pubblica sicurezza in alcune provincie dove questa era gravemente turbata, e nessuno dubitò certamente che queste provincie fossero per la maggior parte le siciliane; nessuno ha interesse di negarlo e di nascondere che lo stato della sicurezza pubblica nella Sicilia reclamava tutta la sollecitudine del Governo e forse anche del potere legislativo.

Il Ministero era spinto a ciò prima di ogni altro dai Siciliani medesimi. Non ho che a rammentare il Consiglio provinciale di Palermo, che fu minacciato di essere disciolto dal Prefetto precisamente perchè si occupava di chiedere al Governo energici provvedimenti per rimettere lo stato di sicurezza pubblica nelle campagne della provincia ed in quelle limitrofe. Il Prefetto, conte Rasponi, si oppose a questa deliberazione considerandola come escisse dal campo delle attribuzioni del Consiglio provinciale; ma ciò nullameno il Consiglio a grande maggioranza emise il voto che richiamava l'attenzione del Governo sullo stato della pubblica sicurezza dell'isola intera, e reclamava dei provvedimenti.

E non solo i Siciliani ciò reclamavano, ma trovarono i loro reclami eco in tutta Italia ed in tutti i popoli civili. Ed invero, noi sappiamo che ci fu un momento in cui lo stato della pubblica sicurezza in Sicilia fu il tema del giornalismo dei paesi i più illuminati, e che tutti sospingevano il Governo italiano a provvedere, come di cosa che grandemente ledeva il progresso dell'isola ed era di gran disdoro all'intera nazione italiana.

Quindi il Governo fu mosso, dirò, da questa spinta a richiamare l'attenzione del Parlamento con parole certamente autorevoli sopra questo sconcio che si osservava a grave danno di quelle provincie medesime.

Io, in verità, non posso nascondere che al

momento che si discuteva, prima del discorso della Corona, il da fare su questo soggetto, aveva un pensiero diverso, ed ho osato di manifestarlo al Presidente del Consiglio con una lettera particolare.

Io allora opinava che non era ancor giunto il momento opportuno per discutere l'importante e complicata questione della sicurezza pubblica nell'isola; ma con eguale franchezza io vi devo dichiarare che ora dopo l'avviamento che hanno preso le cose, nonostante qualche inconveniente e qualche agitazione stata prodotta, dopochè mi si è fatto sperare con questa legge dell'inchiesta che si riescirà a determinare ben bene la natura, l'indole del male da un corpo così autorevole quale sarà la Giunta nominata per questa legge e ad indicare i rimedi che devono essere opposti a questo male, io dichiaro che fo plauso all'iniziativa presa dal Governo, iniziativa che ci richiamava l'esempio dei popoli liberi più virili i quali attaccano di fronte le questioni più difficili, non cercano di evitarle per vie indirette, con sotterfugî.

Dunque, oggi, come ho detto, ritiro l'opinione che avevo allora e dall'avviamento delle cose essendo venuti a far capo a quest'inchiesta, dalla quale io spero molto, credo che possiamo essere soddisfatti di quella prima ardita iniziativa presa dal Ministero, di richiamare cioè l'attenzione del Parlamento e di tutta la nazione sulla grave questione della sicurezza pubblica in quelle provincie dove era turbata, ossia in gran parte nelle provincie siciliane.

Il Ministero difatto presentò un progetto di legge contenente varî provvedimenti che egli credeva bastare a raggiungere lo scopo di rimettere la sicurezza ov'era turbata, ma in argomento così complesso, in un problema così difficile, egli non pretese aver trovato l'unica soluzione, e perciò si rimise ai risultati degli studî e delle discussioni del Parlamento, non ostinandosi in altro che nel far riconoscere il bisogno di provvedere.

La Commissione dell'altro ramo del Parlamento, essendosi posta coscienziosamente all'opera, cercò prima di ben riconoscere e determinare la natura, l'indole, l'estensione e la intensità del male che trattavasi di curare ed analizzare quelle cause che l'hanno o prodotto

o mantenuto o cresciuto, la cognizione delle quali cause avrebbe compito il concetto della natura del male, e giovato a suggerire e scegliere i rimedi.

Ma quella Commissione non potè raggiungere questa meta.

Difatti, la Commissione interpellò molte persone che avevano avuto pubblici uffici in Sicilia; fece una specie di breve inchiesta per conto suo, ed ebbe delle opinioni disparate, divergenti, sia sulla natura dei mali, sia sulla loro gravità, sia sulle cause che li hanno prodotti e li mantengono.

I documenti che il Ministero aveva presentati in appoggio di questa legge, non bastarono a chiarire la Commissione in modo da farsi un concetto compiuto sulla diagnosi di questa malattia che si trattava di guarire; anzi crebbero i dubbî e la incertezza. Difatti quei documenti contenevano degli apprezzamenti, delle affermazioni contrarie ed opposte. Da un lato, alcuni funzionari dell'amministrazione pubblica in Sicilia affermavano che non erano ancora stati adoperati tutti i mezzi che sono nelle attribuzioni del potere esecutivo, e che adoperando tutti questi mezzi si sarebbe ristabilita la sicurezza pubblica, senza bisogno di leggi eccezionali; altri funzionari affermavano il contrario, cioè il bisogno di leggi eccezionali per ottenere il pieno effetto desiderato; altri infine erano incerti: tutti però erano d'accordo sui buoni risultati, sul miglioramento che si potrebbe ottenere da un più largo, coordinato ed energico uso delle attribuzioni del potere esecutivo. Dall'altro lato, molte divergenze vi erano nei giudizi sull'estensione e sull'intensità del male.

Alcuni funzionari giudicavano la corruzione così estesa a tutte le classi della società siciliana che non era possibile avere dalla cittadinanza di quell'isola alcuna cooperazione, doverla anche evitare, in materia di pubblica sicurezza. La popolazione siciliana è per essi un organismo così corrotto e guasto da non restare un'unghia di netto.

All'incontro il commendatario Gerra, spedito dal Ministero in Sicilia e Segretario generale del Ministero dell'Interno, in quei medesimi documenti affermava solennemente avere acquistato il convincimento che i cittadini siciliani presterebbero efficace opera per coadiuvare

pubblici funzionari, nei quali riponessero fiducia.

Egli è vero che, fra tutte queste discrepanti opinioni, l'opinione del Governo era rappresentata dalla parola di questo alto funzionario che sta a fianco del Ministro dell'Interno.

È vero, che l'opinione del Governo in quei documenti manifestata era, che si poteva avere piena fiducia negli onesti cittadini siciliani, per avere suggeriti i mezzi diretti a provvedere alla pubblica sicurezza e per metterli in esecuzione. Ma vi erano quegli altri funzionari civili che dicevano tutto il contrario, e lo dicevano con tale asseveranza che la Commissione rimase su questa parte della diagnosi, ossia sulla gravità ed estensione del male, dubbiosa e confusa. Rimase dubbiosa incerta e perplessa anche perchè i documenti erano davvero incompleti. Io non nascondo che in tutti gli atti preparatori della legge di sicurezza se vi è una cosa che biasimo, è certamente quella che la persona nella quale il Ministero dell'Interno aveva posto fiducia ed a ragione fiducia, stette troppo poco tempo nell'isola per raccogliere e riportare quell'insieme di cognizioni sulle quali il potere esecutivo avrebbe meglio potuto illuminare il Parlamento sulla natura del male, e sui rimedi da opporvi. In poche settimane che il commendatore Gerra stette nell'isola, poté formarsi quel convincimento da lui manifestato e che ho sopra ricordato; poté interrogare quante persone furono a contatto con lui; poté dai suggerimenti di cittadini siciliani riunire quelle proposte che egli poi sottopose al Governo; ma non poté dare quell'insieme di dati statistici, che sarebbero stati bisognevoli per illuminare completamente la Commissione che doveva compilare un progetto così importante come quello che riguarda la pubblica sicurezza.

Mi si permetta una digressione. Io voglio fare qui francamente, lealmente una dichiarazione. Credo, nei primi giorni che questa questione venne in luce, d'essermi, in conversazioni particolari, espresso con molta vivacità contro la pubblicazione di questi documenti che veramente contenevano offese ed anche calunnie per la cittadinanza siciliana.

Oggi volete che esprima lealmente il mio concetto?

È questo: Io non dirò: *Ai posteri l'ardua sentenza*, ma dirò: *a conti finiti il giudizio*.

Potrà darsi che questa franchezza del Ministro nell'aver presentato tutto ciò che aveva in mano, senza scelta e senza cautele, riesca al fin dei conti di qualche utilità. Tutto dipende dalla condotta ulteriore del Governo.

Gli uomini di Stato abili spesso traggono profitto, non dirò dai propri errori, ma da quegli atti di cui non prevedevano gli effetti. Resterà a vedere se il Governo Italiano saprà trarre profitto anche da questa agitazione, da questo risentimento, fenomeno morale cattivo per il momento, per raggiungere la meta che si propone. Perciò io ripeto: *a conti finiti il giudizio*. Ad ogni modo, io sono contento che i cittadini siciliani abbiano saputo in quale concetto erano tenuti da alcuni pochi funzionari governativi. È poi bene che anche coloro che si occupano di cose pubbliche abbiano avuto occasione di conoscere la disparità d'idee e di giudizi che esiste fra gli uni e gli altri funzionari amministrativi e politici, e misurare la loro perizia; si potranno così spiegare le ragioni della inefficacia della pubblica amministrazione, soprattutto nella sicurezza pubblica.

Si: è stato forse utile che questi documenti così contraddittori e scuciti siano stati pubblicati. I miei concittadini siciliani alla fin fine non debbono dolersi di questa pubblicazione; hanno ragione di essere sdegnati contro coloro che pensarono e scrissero questi rapporti, ma essi debbono ben preferire che questi rapporti abbiano visto la luce piuttosto che restare nascosti nei forzieri, negli scrigni, negli archivi del Ministero dell'Interno e turbare la mente del Ministro presente e dei futuri con ridicoli sospetti e fatali diffidenze.

Ripigliando ora il filo del mio discorso, i documenti presentati dal Ministro dell'Interno al Parlamento, che erano tutto ciò che il Ministero poteva presentare in appoggio al suo disegno di legge, non riescirono ad illuminare la Commissione della Camera dei Deputati, a cui ne fu affidato l'esame. Dalla insufficienza dei dati e delle informazioni offerte dal Ministero nacque dunque spontanea da tutti i lati l'idea di una inchiesta.

Il concetto di questa inchiesta venne *allargandosi* man mano che la Commissione andò avanti, e si accorse che il problema era più

vasto di quello che pareva. Parve infatti in sulle prime trattarsi di una semplice quistione di polizia; quindi di ordinamento amministrativo dei servizi pubblici andò passo passo estendendosi quindi l'esame per le tante attinenze che la questione di sicurezza pubblica ha con lo stato della viabilità in Sicilia, colle condizioni economiche e sociali, colla divisione e le condizioni della proprietà, specialmente in una parte della campagna siciliana. Nelle mani della Commissione la questione si *allargò* talmente che non si poteva da un lato solo riparare senza avere sotto agli occhi i fili che costituivano tutta la tela della pubblica sicurezza nell'isola.

Così nacque il concetto dell'inchiesta, ed è per ciò che fu detto di esaminare le condizioni sociali-economiche e dei pubblici servizi, allo scopo però finale di provvedere alla pubblica sicurezza.

Io non avrei che a disepellire le discussioni che si fecero, per dimostrare che questo e non altro fu il pensiero che ispirò il progetto di legge per l'inchiesta.

Ora, a me pare francamente che l'Ufficio Centrale voglia rimpicciolire tale concetto dell'inchiesta; e per vero, per sapere le notizie sul servizio dei telegrafi e delle poste, non varrebbe la pena che tre rappresentanti dell'uno e tre rappresentanti dell'altro ramo del Parlamento andassero in Sicilia; nè può dirsi che si voglia conoscere lo stato delle industrie e dei commerci, quando si consideri che venne fatta di recente per cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio un'inchiesta industriale, ed ove quella non bastasse, un'altra se ne potrebbe ripetere; ma anche questa non è una questione così elevata e così grave com'è la questione della sicurezza pubblica, questione che tocca, dirò così, tutto l'insieme dell'ordinamento sociale-economico e dei servizi pubblici dell'isola.

Io considero, o Signori, questa legge dell'inchiesta come la risposta che il Parlamento darà a quelle parole che furono fatte pronunziare dal Re nel discorso di apertura di questa sessione.

Il Governo richiamò con quel discorso l'attenzione del Parlamento sopra i provvedimenti di pubblica sicurezza in quelle provincie nelle quali era gravemente turbata.

L'altro ramo del Parlamento non potè dai dati che gli furono forniti, dalle informazioni che raccolse e dalla discussione, di altra cosa convincersi che della gravità del male che trattasi di curare; ma non potè formarsi un concetto chiaro dell'indole di questo male, e molto meno dei rimedi atti a guarirlo. Votò perciò la legge dell'inchiesta solenne.

Questa è dunque la legge più rilevante che risponde a quella parte del programma del Ministero, manifestato nel discorso della Corona.

Il Ministero, non mostrandosi di altra cosa curante che di raggiungere lo scopo che si era prefisso e che aveva additato allo studio del Parlamento, accettò l'inchiesta come il più efficace metodo di scoprire i più acconci provvedimenti di sicurezza pubblica nell'isola; disse però: nel frattempo che l'inchiesta si compie ho bisogno di essere rivestito di alcune facoltà per provvedere ai casi di recrudescenza di delitti tanto nell'isola che in qualche parte del continente, per provvedere in modo provvisorio. A questa domanda fu risposto con l'articolo di legge sulla sicurezza pubblica.

Questo è il significato di questa ultima legge, legge temporanea, provvisoria, occasionale, da applicarsi soltanto quando certe gravi emergenze sorgessero, ma la legge importante è quella dell'inchiesta.

La legge dell'inchiesta è una risposta degnissima che il Parlamento dà all'invito della Corona di occuparsi della sicurezza pubblica in Sicilia, una risposta nella quale riconosce la gravità del male; e questa risposta data in questo modo credo sia la più conveniente non solo per l'utile pratico che raggiungerà, come dimostrerò più tardi, ma altresì per la dignità del Parlamento italiano all'interno e all'estero.

Signori, se da tutta questa discussione sui provvedimenti di sicurezza pubblica nella Sicilia ne fosse risultato in conclusione che non ci è nulla da provvedere, noi avremmo fatto per lo meno ridere l'Europa, l'Italia e più di ogni altro la Sicilia.

L'Europa, che ha intime relazioni commerciali coll'isola, non ignora lo stato di poca sicurezza pubblica in alcune campagne siciliane, non ignora le difficoltà che provengono da ciò al progresso delle industrie e dei commerci e reclama tanto vivamente quanto la cittadinanza siciliana perchè vi si ponga rimedio; così nell'in-

teresse dei siciliani come in quello di tutti i popoli civili che hanno relazioni commerciali colla Sicilia.

Chi non ha visto in questi ultimi anni l'interesse che tutta la stampa di Europa, forse più che la stampa italiana, ha mostrato per la sicurezza pubblica nella Sicilia?

Or qual giudizio si farebbe di noi se dichiarassimo che non ci è nulla da fare? Se invece però ci affrettassimo ad applicare provvedimenti improvvisati, si rischierebbe di compromettere la dignità del Governo, la dignità del Parlamento; giacchè è facile che cadessimo in errore facendo in fretta la diagnosi di una malattia così complessa qual'è lo stato di sicurezza nelle campagne siciliane, e non meditando bene la scelta dei rimedi.

Invece noi mostreremo di voler provvedere con la ponderazione conveniente all'importanza e gravità del male, votando la più solenne inchiesta che sia mai stata fatta; un'inchiesta nella quale prendono parte i due rami del Parlamento e il potere esecutivo, un'inchiesta che dovrà esaminare sino alle sue radici le condizioni della sicurezza pubblica nell'isola e proporre rimedi.

L'inchiesta aveva, secondo il mio concetto, anche un altro lato buono nelle circostanze attuali.

Signori, in quei documenti pubblicati dal Ministro dell'Interno vi sono, da parte di alcuni funzionari, delle informazioni molto malevoli sulla cittadinanza siciliana. Nonostante che l'opinione del Governo fosse tutt'altra, pure essendo quelle accuse contenute in atti ufficiali, recherebbero certamente grave discredito alla riputazione dell'isola, ove non fossero smentite per mezzo di prove, per mezzo di un esame spassionato che sia fatto da un corpo autorevole.

Or bene, non vi era riparazione migliore che il Governo potesse accordare senza ledere la propria dignità alla cittadinanza siciliana, che quella di accettare questa inchiesta, dalla quale saranno smentiti molti fatti narrati e saranno rettificati i giudizi strani emessi sulle varie classi della cittadinanza siciliana.

Non è la propria opinione che il Governo sottometta ad esame, ma le opinioni di alcuni funzionari dipendenti da lui, tanto dissonanti l'una dall'altra. Però lo ripeto: queste opinioni,

nonostante che sieno contrarie a quella del Governo manifestata dall'onorevole Gerra, pure, essendo pubblicate in atti ufficiali, non possono rimanere senza essere solennemente smentite in faccia all'Europa, per il decoro dell'isola e di tutta la nazione.

Io credo, o Signori, che il risultato dell'inchiesta confermerà pienamente l'opinione che il Segretario generale del Ministero dell'Interno aveva espresso in quei medesimi documenti.

Il Segretario generale del Ministero dell'Interno in quella pur troppo breve visita che fece nell'isola, rivolse il suo esame principalmente a questo: cioè, a vedere sino a che punto si potesse contare sulla cooperazione della cittadinanza siciliana, per avere degli utili suggerimenti, e per essere aiutato nel compimento e nell'esecuzione di provvedimenti da prendersi. Egli si esprime così:

Io ho acquistato il fermo convincimento che i cittadini siciliani coopereranno efficacemente colle autorità per le misure da prendersi ove *queste ispireranno la loro fiducia.*

Ecco ciò che l'onorevole Segretario disse.

Ora, io credo che dall'inchiesta risulterà perfettamente confermato questo giudizio. Naturalmente è importante che intorno a ciò si sappia tutta ed intera la verità, non solo per rendere giustizia alla cittadinanza, che si è potuta credere offesa da alcuni brani di quei documenti, ma altresì per bene scegliere i rimedi più adatti a combattere e vincere i promotori e gli autori dei reati nelle provincie siciliane; giacchè è facile il capire che questi rimedi scelti dovranno essere diversi secondo che la cittadinanza coopera o no colle autorità.

Altra cosa è quando il Governo deve tutto fare da sè, quando deve portare tutto il peso di un paese muto ed inerte; altra cosa è quando egli deve eseguire i suggerimenti ricevuti dalla più eletta parte dei cittadini col loro appoggio e la loro cooperazione.

Io credo, o Signori, che l'inchiesta metterà in evidenza le proposte ed i suggerimenti che dai cittadini siciliani sono stati dati nell'interesse della sicurezza pubblica; che metterà in evidenza come la maggioranza di alcune città ha avuto per mira la guerra a ciò che ora con nuova nomenclatura si chiama mafia; e per ciò basta rammentare la storia dell'ammini-

strazione della città di Palermo. Ebbene, la maggioranza della cittadinanza siciliana ha eletto un'amministrazione, la prima amministrazione che è stata eletta in Palermo, la quale aveva nel programma: Guerra alla corruzione sotto qualsiasi forma, e qualche volta guerra atroce, guerra alla vera mafia; non alla sognata alta mafia, ma alla bassa mafia che infesta le campagne e commette reati e delitti.

L'amministrazione del comune di Palermo che cosa trovò?

Trovò il maggior numero di impiegati del municipio, non posso dire disonesti, ma fiacchi e facili a transigere colla corruzione; trovò la cinta daziaria del comune di Palermo affidata ad un corpo armato composto in buona parte precisamente di quei tali ai quali si può applicare ugualmente tanto il nome di camorristi quanto quello nuovo di maffiosi; uomini di una certa robustezza fisica e di un certo coraggio, ma la cui potenza stava precisamente nel timore che incutevano, perchè si sapeva che non avevano scrupolo di commettere qualche violenza ed anche qualche più grave reato.

Con questa gente il governo borbonico avea fatto un patto tacito: non commettete reati clamorosi; dilapidate invece le finanze municipali, lasciando al municipio una sola parte degli introiti dei dazi. Or bene, l'amministrazione municipale di Palermo, quei pochi cittadini che furono eletti, organizzando da loro una guardia di giovani onesti, respinsero in un giorno con un colpo di Stato parecchie centinaia di questi maffiosi, senza alcun timore affrontando i pericoli che certamente vi sono nel mettere alla porta, nel levare il pane (non importa se legittimo o no) dalla bocca di quella gente.

Altrettanto fecero poi nell'amministrazione comunale, ed in tutti i rami in cui il comune poteva avere qualche ingerenza diretta o indiretta, come in tutte le opere di beneficenza. Si fece guerra alla corruzione su tutta la linea.

Io non ho bisogno di citare dei nomi di uomini, tanto più che alcuni sono qui presenti, i quali in questa lotta prolungata non si lasciarono fermare da tacite o esplicite minacce, da più o meno gravi pericoli.

Ebbene la maggioranza della cittadinanza di Palermo ha continuato ad eleggere, a sostenere

questi uomini che si erano proposto di far la guerra ai maffiosi, e nello stesso tempo aprire scuole, e adoperare tutti i mezzi di moralizzare. Se non che quest'amministrazione cominciò a diventare un po' pesante per la troppa sua attività.

Un'amministrazione che lavora molto, spende anche molto; spendendo molto, impone molti dazi; per cui giunse il momento in cui l'amministrazione fu mutata. Si elessero bensì degli uomini onesti, ma più conservatori, i quali certamente non deviarono dalla via della moralità, ma furono un po' meno rigorosi persecutori di alcuni abusi tradizionali. Ebbene, questi uomini essendo parsi meno rigidi contro le varie specie e gradazioni di mafia, non durarono al potere, e tornarono quelli che aveano per programma guerra energica, qualche volta troppo viva ed affrettata, a tutti i vecchi abusi e pregiudizi.

Non nego che alcuni comuni dell'isola sulle prime non seguirono questo esempio; alcuni stretti dalla urgenza di difendere le loro proprietà non curarono molto la scelta delle guardie rurali; ma la moralità anche in questi comuni ha acquistato sempre terreno; dalle guardie rurali si sono venuti escludendo gli elementi meno morali. So, per esempio, che alcuni comuni reclutano ora come guardie rurali i congedati militari. Sarà un grande progresso.

L'inchiesta porrà in evidenza quante volte la cittadinanza siciliana ha cooperato nel reprimere e punire reati soprattutto dopo le giornate di settembre 1866, e le ragioni per cui poi si è venuto intiepidendo il suo zelo e si è ritirato il suo appoggio nelle cose di sicurezza pubblica.

Dai documenti presentati sorge un fatto doloroso che colpisce; ed è il completo distacco della cittadinanza siciliana da alcuni funzionari del Governo, la diffidenza reciproca, diffidenza giunta a quel limite da indurre questi funzionari alle espressioni che abbiamo letto e al convincimento che i cittadini siciliani non possano esser chiamati a prender parte in nessuna cosa che riguardi i provvedimenti di pubblica sicurezza. Ora, questo distacco, questa diffidenza reciproca è la più grave malattia che bisogna curare, ed è il primo male che bisogna guarire; senza di che non si potranno nè scegliere, nè applicare provvedimenti efficaci

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

atti a sanare la pubblica sicurezza. Questo è presso a poco il concetto espresso anche dall'onorevole Gerra nella sua relazione, il quale aggiunse che è assai facile guarire la malattia della diffidenza.

Ma come avviene, Signori, questo fenomeno di sfiducia e di separazione? È un fenomeno che ha il suo fondamento in falsi giudizi che ebbero origine dall'esagerazione di certi fatti.

Voi sapete, o Signori, che la calunnia comincia sempre coll'esagerazione delle cose; esagerate i contorni o le tinte di una bella figura dipinta da Raffaello e ne farete il più brutto mostro. Basta dunque esagerare le tinte di un fatto per fare di un atto di carità un delitto di corruzione, e via discorrendo. Ora come si può ciò spiegare? Compatite un poco la mia confusione nello spiegare questo fenomeno, perchè vorrei studiare le parole che bastano per non cadere anch'io in esagerazioni.

Dico dunque che è avvenuto in Sicilia un fatto singolare: la seguente sfiducia che i pubblici funzionari venuti da altre provincie hanno avuto contro i cittadini del paese.

Tutti rammenterete come la città di Palermo fu funestata da quella famosa setta di accoltellatori. Fortunatamente le loro imprese durarono poco: gli accoltellatori furono arrestati; si fece rapidamente il processo; i giurati rapidamente condannarono, e fu eseguita la pena di morte sopra tre di questi accoltellatori.

Dopo eseguita la pena di morte l'opinione pubblica rimaneva vivamente preoccupata della possibilità che questi non fossero che semplici esecutori, ed esistesse una mente occulta che dirigeva questa nerissima trama degli accoltellatori. Si fecero dunque anche col giornalismo a stimolare la polizia da un lato, la Procura generale dall'altro perchè indagassero.

Ebbene, si sapeva che il Pubblico Ministero, la Polizia lavoravano in segreto.

Una bella mattina i cittadini di Palermo si svegliano, e sanno che in quella notte con un grande sviluppo di forze militari e di carabinieri si era circondata la casa di molti cittadini, e soprattutto la casa di un nostro collega, notissimo per generosità e patriottismo; che si era fatta una perquisizione minutissima per cercare le carte e tutto ciò che potesse provare la complicità in queste terribile setta. Si circondava la casa dell'Arcivescovo di Palermo

e si arrestava il Ciandro Calcara, uomo ottuagenario, uomo dottissimo, integerrimo sacerdote che associava la dottrina alla carità ed al patriottismo più puro.

L'effetto che da questi fatti si produsse nella pubblica opinione, o Signori; non è mestieri di descriverlo.

Sopra alcuni degli arrestati meno noti, la pubblica opinione faceva diversi giudizi.

Del caso del Senatore che non correva alcun rischio, si rideva; tanto pareva strano il sospetto! Tutt'altra era l'emozione prodotta per il caso dell'ottuagenario sacerdote, il quale aveva corso il rischio di essere trascinato in prigione in compagnia dei più volgari assassini, se il comandante dei carabinieri non l'avesse preso in consegna nel proprio alloggio.

Dopo alcuni giorni e dopo molti tentativi per colorire questa tela fantastica e grottesca, cadde tutto il famoso processo nel più grande discredito; non si poté raccapezzare come sia andato il fatto.

La polizia accusava l'autorità giudiziaria e questa ne dava la colpa alla polizia.

Il pubblico rimase spaventato, scorgendo come la fama intemerata di una vita di 80 anni non bastasse a salvare da sospetti così gravi.

I pubblici funzionari spesso in Sicilia vivono come in paese straniero, senza sufficienti relazioni coi cittadini.

Narrerò altri fatti per spiegare questo fenomeno.

La settimana prima delle giornate di settembre, i liberali di Palermo avvertivano l'autorità che si preparava un moto insurrezionale, reazionario. Indicavano perfino dove vi erano uomini armati, riuniti nelle vicine campagne. La polizia rispondeva che erano matti, assicurava che nulla vi era, e spingeva le cose a segno da minacciare coloro che avvertivano l'autorità e suggerivano i mezzi di difesa come propagatori di false notizie al fine di spargere l'agitazione.

Il capo della polizia, poco inchinevole per le sue idee politiche e religiose ai partiti liberali avanzati, si era lasciata metter la benda dai retrivi, i quali avrebbero visto volentieri che la medesima polizia avesse perseguitato i liberali da cui si temeva una resistenza all'impresa di settembre.

Il Questore avrebbe volentieri perseguitato, se

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO-1875

non era la temperanza del Prefetto, quei liberali unitari che nelle giornate di settembre furono poi segno alla persecuzione degli insorti rurali, ed anche dopo dovettero emigrare dalla provincia di Palermo, dopo che qualcuno di loro provò il pugnale.

La popolazione di Palermo è stata anche testimone dello spettacolo di un processo mosso contro il capo e gli agenti della questura, siciliani, da un Procuratore generale di altre provincie, il quale dovette essere di buona fede tratto in errore o almeno in esagerazioni da macchinazioni simili a quelle che aveano ingannato altre volte la questura o l'autorità giudiziaria. Fu una vera festa per i nemici di tutte le questure; un vero giubileo, come mi suggerisce l'onorevole amico vicino. (*Iilarità*)

Evidentemente esiste là un piccolo nucleo di partito retrivo, residuo della vecchia mala signoria, a cui non piace la confidenza tra la cittadinanza siciliana ed i funzionari del Governo italiano. Gli uomini di questo gruppo che io, usando la nuova nomenclatura, chiamerò mafia nera, cercano di circondare ogni nuovo funzionario che arriva, soffiare ed alimentare nel suo animo la diffidenza, e poi mano mano esagerando alcuni fatti, colorandone altri, ed altri inventando di pianta, compongono quei romanzetti che fanno fare i processi e gli errori che ho sopra rammentato.

Essi paiono abilissimi ad impadronirsi di tutte le vie di comunicazione colle autorità giudiziarie, amministrative e politiche, e senza bisogno di riunioni nè di patti di setta, agiscono col disegno unico di rivolgere le autorità contro i cittadini del paese; e mostrandosi poi patriotti ferventi aizzano i risentimenti dei cittadini contro il Governo. Gettano scintille di discordia, vi soffiano dentro, spargono zolfo sopra ogni braccia accesa, purché raggiungano lo scopo di dividere i liberali l'uno dall'altro ed il Governo da tutto il paese. Pur troppo hanno raggiunto parte del loro scopo!

Frutto di questo lavoro infernale devono essere, certamente le accuse che alcuni funzionari hanno fatto contro alcuni onestissimi ed illustri cittadini siciliani, di complicità e manutengolismo coi malandrini che infettano le campagne. Non vi è nulla ora che deve essere occultato; è tempo di sventare le trame

molto progredite di questa infernale macchinazione.

Da questa causa son nate tutte le vaghe ed indeterminate accuse alle varie classi della cittadinanza siciliana contenute in alcuni dei famosi documenti.

Tutte queste cose dovranno bene essere apprezzate ed analizzate dalla Giunta per l'inchiesta in Sicilia.

L'inchiesta dovrà preparare lo studio della vera legge dei provvedimenti di pubblica sicurezza. Ed invero, a ragione l'altro ramo del Parlamento non potè fare una legge colle sole informazioni contenute nei documenti presentati dal Ministero. Dirò francamente l'impressione che a me fecero quei documenti. Questa impressione non fu tanto il risentimento come siciliano, quanto la vergogna e lo scoraggiamento per la poca perizia nelle cose politiche e morali degli scrittori di alcuni di quei documenti.

Non parlo di tutti: eccettuo certamente l'onorevole Gerra, il Berti e qualche altro; ma in generale nell'insieme di quei rapporti la cosa più notevole che ne sporge è la poca perizia tecnica di coloro che erano invitati a fornire i dati per la diagnosi dello stato di pubblica sicurezza in Sicilia, e per la ricerca dei rimedi.

Nel vedere usata in quei rapporti tanto largamente ed estesamente la parola mafia (non so se si scriva con una o con due *f*) (*ilarità*), mi corsero alla memoria quei ciarlatani che si mettono a far da medici, ed avanti ai loro malati coprono la loro ignoranza con alcune parole che fanno un certo effetto sul volgo, tenendo il posto di idee esatte e definite. Così, presso a poco, fanno molti pubblici funzionari nella diagnosi sullo stato della sicurezza pubblica in Sicilia, in quei famosi documenti che doveano servire ad illuminare i legislatori.

Colla parola mafia pare loro aver tutto detto, tutto definito. E dopo avere asserito che la mafia si estende dall'uno all'altro membro dell'organismo civile siciliano, dopo aver detto che questa misteriosa crittogama ha gettato radici in tutti gli strati sociali, e si è estesa a tutte le classi dell'isola, essi si pongono alla ricerca di una esatta e scientifica definizione di questa parola, che neppure nel gergo delle prigioni ha avuto mai un senso definito e preciso.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

Essi procurano di soddisfare la curiosità del Ministro dell'Interno, il quale chiedeva la spiegazione di una parola da loro così frequentemente usata.

Chi dà una, chi un'altra definizione. Alcuno di essi dà alla parola mafia tanta estensione da abbracciare dallo scolarotto che uscito dal liceo non sfugge l'occasione di un duello per vanagloria di parer uomo, sino al più scellerato delinquente.

Guardate quanta estensione e quanta gradazione di mafia! Forse molti tra voi temeranno di potervi essere stati compresi in qualche periodo della loro vita. Tutto questo, o Signori, accusa un difetto di metodo nell'investigare e definire i fenomeni sociali, le malattie che affliggono gli organismi civili.

Che direste, o Signori, di quel medico il quale al letto di un ammalato osservando una delle forme morbose più comuni, per esempio, una febbre intermittente, restasse attonito e dichiarasse trattarsi di malattia nuova, mai vista, non mai osservata e la denominasse da una parola raccolta dalla bocca dell'ammalato e di persone ignoranti che lo circondano?

Che direste se egli annunziasse all'ammalato che tutto il suo organismo è guasto, tutti i suoi umori corrotti, tutte le funzioni invertite, gli organi incancreniti?

Presso a poco fecero così i medici che hanno diagnosticato la mafia in Sicilia.

Se essi invece fossero stati uomini educati nello studio della storia e della politica, si sarebbero accorti che ciò che avviene nelle campagne di una parte di Sicilia non è una malattia sociale nuova nell'umanità, che molti popoli civili d'Europa l'hanno subita in tempi antichi o recenti. Questo modo di diagnosticare la malattia senza offendere e scoraggiare l'ammalato avrebbe accennato ai rimedi, a quei rimedi che l'esperienza di altri popoli potrebbe suggerire.

Permettete, o Signori, che io continui questa requisitoria contro i documenti presentati dal Ministero in appoggio alla legge di sicurezza pubblica.

Ho voluto esaminare questi documenti con uomini dotti di politica e di amministrazione e posso ora bene affermare che rivelano il difetto di cognizioni tecniche in coloro che scrissero alcuni di quei rapporti.

In quei documenti spunta il 1874 come un fungo, senza che se ne vedano le radici e le origini. Come può fare un concetto chiaro di un fenomeno sociale, quale è quello del malandrinnaggio in Sicilia, senza che se ne veda il nesso collo stato precedente, ed i legami colle condizioni topografiche e sociali, con tutte quelle cause le quali definiscono l'indole del male e guidano la scelta della cura?

Io sono andato cercando in quei documenti qualche dato statistico su quei condannati che gli avvenimenti della rivoluzione hanno riversato nella società ad una volta senza che avessero scontato la loro pena; avrei desiderato di poter vedere se essi erano divenuti nuclei di nuova corruzione o se essi non avevano avuto alcuna sensibile malefica azione; ciò mi avrebbe rischiarato sulla natura dei provvedimenti da proporre.

Ma nulla ho trovato intorno a ciò nei documenti.

Avrei desiderato la statistica della sicurezza pubblica dell'isola almeno in un decennio, avrei desiderato poter tracciare la curva che indicasse il corso della malattia sociale malandrinnaggio, per iscoprire poi se in questo corso vi fosse alcuna legge ed alcuna connessione con altri fatti politici e sociali. Così fa anche il medico tracciando la curva del variare delle temperature delle febbri, ecc., ecc.

Non avendo trovato nulla nei documenti ministeriali mi sono procurato da me queste notizie, le ho riunite ed espresse in curva, ho veduto che vi erano state parecchie oscillazioni irregolari nel numero e gravità dei delitti costituenti il brigantaggio o malandrinnaggio che voglia dirsi; questo numero però cominciò a crescere progressivamente dal 1871, precisamente a quell'epoca nella quale avvenne quel grave scandalo del mandato di arresto spedito contro il Questore tuttora in funzione, e nel quale la pubblica autorità fu quasi gettata nel fango e fu distrutto ogni suo prestigio.

Spero che alcuno non vorrà dar la colpa alla cittadinanza siciliana di questo grave scandalo, della sua troppo lunga durata e dei funesti effetti che ne seguirono, poichè i cittadini non scelgono né destituiscono procuratori generali e questori. Questa connessione tra l'accrescimento del malandrinnaggio e lo scemare del prestigio dell'autorità, avrebbe già indicato una

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

parte dei rimedi, la parte che io credo più importante, quella che dovrà fare la cura radicale del male, cioè rialzare il prestigio dell'autorità pubblica colla concordia della autorità politica e giudiziaria.

Io non ho mai capito perchè non si possa mantenere questo perfetto accordo. Io non capisco perchè tutti i pubblici funzionari non possano fare un solo fascio, quando si tratta di combattere i più tristi nemici della pubblica sicurezza, e di difendere la vita e la proprietà dei cittadini. Non è questo lo scopo unico dei funzionari di diverso ordine? Non è questo lo spirito dominante di tutte le leggi, di tutti gli ordinamenti giudiziari, politici amministrativi? La divisione delle loro attribuzioni, le procedure, le forme, sono altro che mezzi per raggiungere questo fine? Nella mia ignoranza di queste cose speciali, parmi spesso che i mezzi presi come fine e i fini come mezzi.

Chiudo questa digressione e torno al mio argomento. Ho detto che dai documenti ministeriali si ricava la poca perizia tecnica di alcuni funzionari dell'ordine politico amministrativo che sono stati in Sicilia. Mi si risponderà che non si ha un numero di funzionari capaci, sufficienti da coprire tutti i posti.

Questa risposta mi suggerisce di rivolgermi al Ministro dell'Istruzione pubblica, che qui vedo presente, per rinnovargli la preghiera di accogliere la proposta che è stata più volte fatta, di fondare cioè una scuola speciale di scienze politiche ed amministrative.

Il Ministro sa bene che il corso per la laurea in giurisprudenza non basta a far dei pubblici amministratori, poichè in quel corso anche il diritto amministrativo si studia sotto il punto di vista legale, cioè per interpretare ed applicare le leggi. Ciò non basta per coloro che debbono applicare la fisiologia e la patologia sociale, per coloro che debbono indagare i fatti normali e patologici della società ed indicare i rimedi. Se tutti i funzionari che scrissero i rapporti pubblicati, fossero stati educati nelle scienze sociali e nella storia, avrebbero descritto, definito i mali che si lamentano in alcune provincie siciliane, le loro cause e circostanze, ed avrebbero additato i rimedi, trattando la quistione altamente senza ferire ed offendere alcuna parte del popolo italiano.

Io mi rivolgo a lungo al Ministro della Pub-

blica Istruzione perchè provvegga una scuola che faccia funzionari politici ed amministrativi i quali potrebbero fare il loro tirocinio presso grandi amministrazioni centrali dello Stato.

Io non so perchè le cure della pubblica istruzione s'abbiano a restringere ad educare medici ed ingegneri negli studi scientifici e nei pratici, e non si abbia a fare altrettanto per coloro che debbono guidare la cosa pubblica.

In questa accusa di poca perizia tecnica io non voglio comprendere tutti coloro che scrissero qualche rapporto inserito nella raccolta dei documenti pubblicati in appoggio della legge di pubblica sicurezza.

Mi affretto per esempio di fare un'eccezione per il prefetto di Girgenti, signor Berti. Io non so quali studi scientifici egli abbia fatto e quale coltura egli abbia, nol conoscendolo per altro che per il suo rapporto; ma questo dimostra certamente un grande senno, grande temperanza di giudizi, ed una sana pratica nelle cose di pubblica sicurezza. Ecco ciò che egli dice sulla mafia:

« Tutti fanno delle esposizioni più o meno esatte, più o meno comprensibili sulla costituzione e sugli intendimenti della mafia, ma nessuno sa propriamente definirla. Per parte mia credo che un po' di mafia alligni da per tutto, e che essa non sia un poco invidiabile privilegio della sola Sicilia. La mafia è uno dei caratteri, direi quasi, patologici della società che in Sicilia attualmente si manifesta con sintomi più gravi e con forme più energiche che altrove. »

Per appagare poi la curiosità del Ministro, il perito prefetto si rivolge ad un siciliano, ed ecco come egli narra la conversazione: « Che cosa è la mafia? gli domandai. Ed egli a rispondermi colle solite perifrasi e circonlocuzioni.

« Vi prego di farmi, gli dissi, una esposizione scritta di questi vostri concetti chiara ed esatta per quanto possibile; e il giorno dopo ebbi la nota che qui trascrivo. »

E qui trascrive una lunga descrizione delle varie categorie e gradazioni di mafiosi con tinte che lo stesso Berti avverte essere esagerate; dalla qual descrizione si ricaverebbe che la parola *mafia* introdotta recentemente nel dialetto siciliano, o meglio nel gergo delle pri-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

gioni, comprende qualunque qualità, grado, modo, forma ed intento dei prepotenti.

Conchiudo il mio discorso.

Io voto l'inchiesta con piena soddisfazione perchè ne attendo la riparazione all'onore della cittadinanza siciliana, offesa da alcune insinuazioni contenute nei documenti pubblicati; perchè ne spero il fine di quella infausta separazione tra i funzionari del Governo e la popolazione dell'Isola, che, continuando, produrrebbe impaccio alla nazione e nuove sciagure all'Isola; e perchè infine sono convinto che condurrà a quell'insieme di provvedimenti efficaci che valgano a rimettere in Sicilia la piena sicurezza.

La Sicilia ha fatto in questi ultimi anni dei grandissimi progressi non solo materiali ma anche morali, specialmente nelle città; si è creata a Palermo una classe di operai moralissima per mezzo delle scuole; domandate a quelli che dirigono gli opifici, se vi è alcuna differenza tra quegli operai e quelli delle altre provincie; ed ivi già sorgono grandi edificii meccanici dove sono impiegati operai capacissimi; si è creata una popolazione, direi, della moralità media delle altre città civili; e questo bene si andrà successivamente propagando, soprattutto se verranno adottati quei tali provvedimenti consentiti dal paese stesso.

Io non sono profeta, nè figlio di profeta (*ilarietà*); ma io sono interamente convinto che da questa inchiesta risulterà un insieme di provvedimenti suggeriti dagli stessi cittadini siciliani con piena conoscenza di causa, e questi medesimi provvedimenti saranno applicati col concorso di questi cittadini medesimi, purchè si faccia la scelta dei funzionari governativi che sappiano ispirare fiducia.

Le persone che compongono la Giunta dell'inchiesta, oltre che appartengono ad un gran corpo dello Stato, hanno per la loro missione tale autorità morale, che raggiungeranno certamente il loro effetto; ma i funzionari del Governo che applicheranno i provvedimenti che saranno poi scelti, bisogna abbiano quelle qualità speciali che sono adattate all'indole della popolazione.

La popolazione di un'isola potrà avere certi modi speciali di considerare e di giudicare gli uomini; ebbene, bisogna tener conto di questo, e scegliere quegli uomini che possano

ispirare la fiducia; se ciò si farà, io credo che in pochi anni raggiungeremo quello stato di sicurezza che farà progredire più rapidamente la prosperità che, nonostante i guai della sicurezza, ha progredito pur sempre. (*Vivi segni d'approvazione.*)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola sulla discussione generale, interrogo il Senato se intende che abbia ad esser chiusa.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Il magnifico discorso dell'onorevole preopinante mi conduce ad una conseguenza contraria a quella che egli ne ha ricavata; dirò meglio, aggiunge poderosi argomenti a quelli che mi suggerivano le conclusioni, che io sono per sottoporre al Senato. Ma permettete ch'io chiami prima la vostra attenzione sopra una questione costituzionale.

È un caso affatto nuovo; ed un Governo costituzionale non deve essere troppo proclive ad adottare le novità, di cui non si conoscono bene tutte le conseguenze.

Nessun dubbio che ciascuno dei poteri dello Stato ha ampia facoltà di ordinare le inchieste che crede; ma che si uniscano questi poteri per procedere assieme ad un'inchiesta, è un fatto assolutamente nuovo, ed io credo che meriti di essere ben meditato.

Quando uno dei poteri ordina un'inchiesta, la fa liberamente come crede, con tutti i componenti che gli sembrano più adattati allo scopo che si propone; le investigazioni si fanno secondo lo spirito del Corpo che ha ordinata l'inchiesta. Invece quando concorrono i tre poteri, quale sarà l'impulso soverchiante?

Ciascun potere che ordina l'inchiesta, ne determina poi le conseguenze. Ma quando avrete fatta un'inchiesta coi tre poteri riuniti, chi decreterà l'uso che dovrà farsene?

La Commissione d'inchiesta non potrà dare che dei suggerimenti. Chi trarrà le conseguenze di questi suggerimenti? Chi piglierà la iniziativa delle risoluzioni che verranno dopo?

Mi pare che sono cose che meritano almeno di essere anticipatamente ponderate.

La Costituzione ci traccia il modo con cui deve procedere ciascun potere dello Stato. Ebbene, continuiamo a procedere come si è sempre fatto secondo lo spirito e la lettera dello Statuto, e non cerchiamo dei nuovi mezzi ter-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

mini di cui, lo ripeto, non vedo bene quali possano essere tutti gli inconvenienti.

Gl'inconvenienti sarebbero minori se dovessero concorrere soltanto le due Camere.

È assolutamente incongrua l'aggiunta di membri estranei al Parlamento. Sarebbe anche questa una cosa affatto nuova. Ciascuna Camera opera da sé, non ammette a discutere alcuno che non ne faccia parte, eccettuati i Ministri e i Commissari Regi; ma questi non possono dar il voto nel ramo del Parlamento in cui sono estranei. E come volete che in una Commissione parlamentare ci siano dei membri che non appartengono a nessuno dei due rami del Parlamento e che debbano aver il voto eguale a quello dei membri del Parlamento?

Questa mistura di elementi eterogenei si dimostra ancor più incongrua dirimpetto allo scopo di questa inchiesta; dirimpetto allo scopo vero tratto dalla sua origine, quale lo ha esposto l'onorevole preopinante.

Questa inchiesta è diretta principalmente a vedere quali siano le cause dei mali che si lamentano in una parte importantissima del Regno. Di quelle cause non dobbiamo giudicarne anticipatamente. Se si nomina un'inchiesta per ricercarle, bisogna lasciarne in sospeso il giudizio.

Ebbene, fintantochè resta in sospeso il giudizio, fintantochè s'ignora se fuvvi colpa del popolo o del Governo, non si può lasciare ingerenza di sorta al Governo nella scelta dei suoi giudici.

In ogni caso poi, quando l'inchiesta si volesse decretare nella forma che vi è proposta, bisognerebbe almeno evitare di mettersi in opposizione con una disposizione precisa dello Statuto.

Lo Statuto prescrive all'articolo 61 che così il Senato come la Camera dei Deputati determini per mezzo di un suo regolamento intorno il modo secondo il quale abbiano ad esercitare le proprie attribuzioni.

Quando si domanda al Senato la nomina di tre componenti della Commissione, bisogna lasciare al Senato di procedere nelle forme volute dal suo regolamento alla scelta dei tre personaggi. Il mettere per legge che il Senato debba scegliere tre componenti piuttosto in una forma che in altra, è imporre un regolamento, è modificare il regolamento del Senato

in questa parte; è dare agli altri poteri, nelle operazioni interne del Senato, una ingerenza vietata da detto art. 61 dello Statuto.

Passo ad un ordine di considerazioni che forse vi sembreranno ancor più gravi.

Delle inchieste se ne sono fatte molte sotto l'attuale costituzione del Regno d'Italia, se ne sono fatte di quelle che hanno dato luogo ad immenso lavoro.

Quali furono i risultati? Vi è stata inchiesta da cui siasi potuto ricavare qualche conseguenza sensibile per il miglioramento delle cose del paese?

Io non me ne ricordo. Si è usufruita l'opera di uomini superiori, si sono fatte fatiche improbe, e che se ne è avuto?

Abbiamo tre volumi d'inchiesta di cose economiche ordinate, per ragioni di somma opportunità, dalla Camera dei Deputati. La Relazione distesa con rara diligenza, dopo lunghi ed accuratissimi studi, mise in luce la necessità di urgenti provvedimenti. I tre preziosi volumi sono seppelliti negli archivi della Camera elettiva. Nessuno ci ha più pensato. Spese di tempo sottratto alle intelligenze che possono valersene diversamente per il bene del paese, spese anche materiali; e tutto questo non condusse a nulla.

Fra le operosissime inchieste che rimasero prive sin qui d'ogni risultato, è da annoverarsi quella eseguita or sono sette anni intorno alle condizioni della Sicilia. Come mai possiamo credere che l'inchiesta da farsi nel 1875-76 sia per essere più fortunata nei suoi risultati di quella che si è fatta nel 1867? E perchè, prima di ordinare la nuova inchiesta, non si esamina se quella già fatta non ci somministra lumi bastevoli per eliminare la seconda?

L'inchiesta del 1867 fu solenne, ordinata dalla Camera dei Deputati, commessa ad uomini superiori, ad uomini che ci hanno portato tutto l'animo loro e tutta l'alta loro intelligenza per arrivare a qualche utile conseguenza.

Avrei voluto che il nostro Ufficio Centrale ne avesse presa cognizione prima di proporci l'adozione della legge attuale.

Ma, o Signori, secondo me, cresce, a misura che ci medito, cresce l'evidenza della inopportunità dell'inchiesta che attualmente vi si propone. Come vi diceva, io ne era già convinto, ed ha raggiunto il massimo grado la mia con-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

vinzione dopo che ho udito il discorso testè pronunciato dall'onorevole Cannizzaro.

Chi può dubitare, dopo quel discorso, che i disordini della Sicilia provengano dagli strumenti inetti di cui si è servito il Governo per governarla?

Questa dimostrazione non l'ha fatta soltanto l'onorevole Cannizzaro, essa risulta ampiamente dagli atti parlamentari.

Molte cose furono dette sul conto degli agenti del Governo nella lunga discussione che ebbe luogo nella Camera dei Deputati; non tutto fu ammesso; molte cose furono contrastate, alcune credo anche eliminate; si è provato che molte affermazioni erano erronee; ma bastano quelle che furono ammesse per provare che la Sicilia è stata governata in un modo deplorabile, e che da quel mal governo derivano le anomalie che vi sono attualmente denunciate dal potere esecutivo.

L'inchiesta adunque o è fatta, o la possiamo fare coi documenti che abbiamo, con quelli che ci furono distribuiti, di cui si valse l'onorevole Senatore Cannizzaro, o, meglio, probabilmente col domandare che ci siano comunicati i documenti dell'inchiesta del 1867, e, per corona, meditando i risultati della discussione che ha avuto luogo nel seno della Camera dei Deputati.

Così è, o Signori, che nel mentre da un lato non mi pare molto consentaneo allo spirito della nostra Costituzione la forma dell'inchiesta che vi si propone, molto meno il modo in cui si vorrebbe arrivare alla costituzione della Commissione d'inchiesta, dall'altro lato è evidente agli occhi miei l'inutilità dell'inchiesta stessa, perchè i dati dei quali abbiamo bisogno li troviamo ampiamente nei documenti che possediamo, ed in quelli che possiamo procurarci.

Per queste ragioni, propongo che sia incaricato il nostro Ufficio Centrale di esaminare tutti i documenti sin qui accennati, e ricavarne quelle conclusioni che una Commissione d'inchiesta potrebbe suggerire. Faremo così più presto, con minore spesa, e senza dare tanto incomodo ai nostri Colleghi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Prego l'onorevole Presidente di riservarmi la parola.

PRESIDENTE. Chi approva la chiusura della discussione generale, voglia alzarsi.

(Approvata.)

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. L'onorevole Senatore Sineo ha combattuto l'inchiesta dal lato della forma e dal lato della sostanza.

Nella forma gli sembrò singolare e non consona allo spirito delle nostre istituzioni; nella sostanza gli sembrò inutile. Quanto alla forma, veramente noi siamo alquanto nuovi in questa materia, perchè finora le inchieste fatte furono votate da un solo dei rami del Parlamento.

La forma però adottata e proposta da una parte della Commissione ha la sua origine in un altro progetto che di comune accordo fra i partiti della Camera in occasione di un'altra inchiesta era stato scelto.

Io trovo ragionevole il pensiero che laddove si devono prendere dei rimedi legislativi i poteri i quali concorrono a fare la legge abbiano parte negli studi e nella preparazione dell'opera che deve compiersi.

Quanto poi all'inutilità dell'inchiesta, io mi dolgo che le parole dell'onorevole Cannizzaro abbiano potuto generare questo convincimento nell'animo dell'onorevole Senatore Sineo. A me parve che egli volesse dimostrare il contrario.

Io non entrerei ad esaminare il discorso dell'onorevole Senatore Cannizzaro; in alcune cose dovrei dissentirne, in alcune altre vi acconsento, in quella soprattutto che sia di somma importanza una grande fiducia fra coloro che sono incaricati dell'amministrazione, e la cittadinanza del paese.

Questa io credo che se dovunque è una condizione di buon governo lo sia massimamente per la Sicilia, avuto riguardo al carattere ed ai sentimenti di quella nobile provincia; ma nello stesso tempo l'onorevole Senatore Cannizzaro riconosceva anch'egli che vi erano molti mali i quali sono antichi, e molto più di quelli che l'onorevole Senatore Sineo crede e che richiedono una vera e studiata diagnosi, per usare della parola da lui adoperata.

Il Governo perciò ha accettato di buon grado l'inchiesta, e non fece mai alcuna opposizione a questo concetto, avendolo trovato buono fin da principio.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

Nè io dissento dall'onorevole Senatore Cannizzaro che lo scopo primo fu quello di esaminare i mali che affliggono la pubblica sicurezza in Sicilia e di trovarne il rimedio; ma aveva ragione anche l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale quando diceva abbracciare uno spazio più vasto, e che queste cause stesse si intrecciano talmente colle condizioni sociali ed economiche del paese, che male farebbe colui il quale volesse esaminare solo un lato di quella questione, trascurando di studiare complessivamente quali sono i bisogni dell'Isola.

Io mi auguro che quello che l'onorevole Senatore Cannizzaro ha detto sia vero, e sono sicuro che, come egli spera, e come spero anch'io, la Commissione d'inchiesta troverà la cooperazione della cittadinanza, e credo anch'io che i provvedimenti i quali dovranno stabilire l'ordine normale in alcune provincie (perchè in alcune provincie della Sicilia la pubblica sicurezza è buona) sono di più forme e diverse da quelle che il Governo ha proposto; ma ciò non toglie che, mentre il Governo accetta l'inchiesta, esso debba ancora ritenere necessario di essere armato durante questo periodo, perchè laddove il bisogno si senta egli possa usare efficaci mezzi onde tutelare la sicurezza pubblica. Ma di ciò non è il caso di parlare in questo momento. Io ho voluto semplicemente toccare a questo punto solo, pur dichiarando che il Governo, per parte sua, accetta di buon grado l'inchiesta, e si associa all'onorevole Senatore Cannizzaro per augurarsi i buoni risultati che egli si aspetta.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Dopo le parole dette dall'onorevole Presidente del Consiglio mi resta ben poco da aggiungere.

Io mi unisco al giudizio che egli ha dato relativamente alle eccezioni mosse dall'onorevole Senatore Sineo contro la forma di questa Commissione d'inchiesta.

Io credo che la forma debba essere determinata dallo scopo.

Se quest'inchiesta è istituita allo scopo d'illuminare i due rami del Parlamento ed il Governo, io trovo giusto e conveniente che i due rami del Parlamento ed il Governo vi sieno egualmente rappresentati. Nè quindi metto

dubbio che la forma della Commissione, se pure è nuova, sia non di meno ineccepibile.

L'onorevole Sineo però è andato più oltre. Esso si è addentrato nel merito, ed ha trovato che l'inchiesta è perfettamente inutile.

Per me, se debbo dire il vero, rimango un poco imbarazzato a rispondere al concetto dell'onorevole Senatore Sineo, perchè mi pare che implichi una certa tal quale contraddizione.

Egli ha detto da prima che d'inchieste se ne sono già fatte molte, e tutte senza risultato. Ma poi, per provare l'inutilità della presente inchiesta, ha detto che noi possiamo profittare di quella dell'anno 1867.

Ma se questa che fa pure parte delle inchieste che furono fatte in passato, non ha come le altre potuto dare risultati concludenti ed utili, come potremo noi trarne giovamento? Quale che possa essere la ragione per cui furono insufficienti i suoi risultati, è bene che vi sia supplito con nuove indagini, con nuove ricerche.

Oltrechè poi è da avvertire che l'inchiesta del 1867 era circoscritta alla sola provincia di Palermo, ed ora si deve allargare il campo dei nostri studi: poichè nella Sicilia vi sono provincie le quali sono funestate dai malandrini ed altre non poche che sono tranquille quanto e forse più che le provincie del Continente. Sta bene però che gli studi si estendano a tutta l'Isola, per riconoscere anche le cause vere onde in un luogo imperversa tanto il delitto e nell'altro è perfetto ordine e quiete.

Io credo che questo solo debba bastare per persuaderci della convenienza di quest'inchiesta; del resto, l'onorevole Senatore Cannizzaro ha detto egregiamente: noi dobbiamo confidare, per compiere quest'opera, nel concorso degli stessi Siciliani; ed io sento profondamente questo convincimento perchè ho avuto la fortuna di conoscerli e di poterne giudicare per esperienza.

Io ho fatto non breve soggiorno in Sicilia, e per la conoscenza che ho acquistata del paese e degli uomini, mi sono persuaso che, se non ne è lieto il presente, lo è di molto l'avvenire, e che se vi sono dei tristi che suscitano il disordine, vi sono pure gli uomini onesti, illuminati, i quali possono e desiderano agevolare il ristabilimento dell'ordine e promuovere il benessere pubblico.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Debbo giustificarmi della imputazione di contraddizione che mi fa l'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Rammento all'oratore che la discussione generale è chiusa. Non può avere la parola che per fatto personale.

Senatore SINEO. Mi limiterò al fatto personale.

Sarebbe molto giusta l'osservazione dell'onorevole Relatore se tutti avessero potuto leggere la Relazione e i documenti dell'inchiesta dell'anno 1867.

Ma è ancora un segreto! Stampatela!

Voci. È stampata.

Senatore SINEO. Domando perdono, non è stampata; si è persino vietato che fosse liberamente comunicata ai Deputati. I resoconti della Camera dei Deputati mettono in chiaro che non è più stato permesso nemmeno ai Deputati di prendere visione degli atti di quell'inchiesta, fuorchè coll'uso di straordinarie precauzioni.

Quell'inchiesta, signori Senatori, fu ordinata dalla Camera dei Deputati con la massima solennità. Fu fatta con somma diligenza da personaggi distintissimi presieduti da un antico Guardasigilli che aveva lasciata luminosa traccia del suo passaggio al potere. Non possiamo ammettere che sia da considerarsi come non avvenuta. (*Interruzione*)

Mi sento dire ch'essa è stata limitata a Palermo! Si sa che Palermo riassume la Sicilia. (*Nuova interruzione*)

Mi si dice che vi sono delle provincie che sono tranquille; ma se sono tranquille, perchè vi volete l'inchiesta? Perchè non la fate a Torino, a Genova? E perchè non vorreste conoscere prima ciò che si è fatto nella provincia dove veramente pare che ci fosse più da studiare e dove si è già studiato? Non fuvvi dunque per parte mia ombra di contraddizione. Io sono perfettamente logico quando vi dico: prima di fare una seconda inchiesta, informatevi dei risultati della prima.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

Art. 1.

È ordinata un'inchiesta sulle condizioni so-

ciali ed economiche della Sicilia e sull'andamento dei pubblici servizi.

È aperta la discussione sopra questo articolo. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

L'inchiesta sarà fatta da una Giunta composta di nove membri, dei quali tre saranno nominati dalla Camera dei Deputati, tre dal Senato del Regno, e tre con Decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

La Giunta eleggerà fra i suoi membri il proprio presidente.

(Approvato.)

Art. 3.

Sono applicabili ai testimoni chiamati dalla Giunta le disposizioni di cui agli articoli 306, 364, 365, N. 3, 368, 369, N. 4, 370 N. 4, del Codice penale.

Se il testimone ritratta la falsa testimonianza e palesa il vero dinanzi alla Giunta prima che contro di lui si sia istituito procedimento penale, la pena alla quale avrebbe dovuto soggiacere sarà diminuita da uno a tre gradi.

(Approvato.)

Art. 4.

Entro un anno saranno presentati al Governo i documenti e la relazione dell'inchiesta la quale verrà trasmessa alle due Camere del Parlamento e pubblicata.

(Approvato.)

Art. 5.

Per provvedere a questa inchiesta sarà stanziata nel bilancio 1875 del Ministero dell'Interno, capitolo 53, la somma di lire 100,000.

(Approvato.)

Art. 6.

I componenti della Giunta di nomina del Senato e della Camera dei Deputati saranno scelti dalle rispettive Presidenze.

(Approvato.)

## SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1875

Anche questo progetto di legge sarà cogli altri votato a squittinio segreto.

È stata presentata al banco della Presidenza una proposta sottoscritta dai signori Senatori Manzoni, Valfrè, Cosenz, Tanari, Scarabelli, Cornero, Ruschi, Mezzacapo, Devincenzi, Atenolfi, Della Rocca e Petitti, i quali propongono che la seduta di domani cominci a mezzogiorno.

Chi ammette questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

L'ordine del giorno per la tornata di domani è il seguente:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Opere idrauliche per preservare la città di Roma dalle inondazioni del Tevere;

Convenzione pella costruzione del tronco di ferrovia da Treviglio a Rovato, per Romano e Chiari;

Convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata dalla stazione di Ciampino a Nemi;

Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi del primo circondario consorziale di Ferrara.

II. Discussione del progetto di legge per provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza.

Quello relativo all'inchiesta sulla Sicilia verrà poi votato a squittinio segreto contemporaneamente a quello sui provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, ed ora si procede allo spoglio dei voti.

Annunzio al Senato il risultato della votazione sui seguenti progetti di legge:

Anticipazione sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni appartenenti al Demanio:

Votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	86
Contrari . . . . .	9

(Il Senato approva.)

Spesa straordinaria per continuare i lavori della carta topografica d'Italia:

Votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	89
Contrari . . . . .	5

(Il Senato approva.)

Maggiore spesa per compiere il trasferimento della capitale in Roma:

Votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	82
Contrari . . . . .	12

(Il Senato approva.)

Autorizzazione al Governo di anticipare lire 5 milioni in buoni del Tesoro alla società di navigazione a vapore *La Trinacria*:

Votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	72
Contrari . . . . .	22

(Il Senato approva.)

Provvedimenti ferroviari d'urgenza:

Votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	18

(Il Senato approva.)

Approvazione del bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1875:

Votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	86
Contrari . . . . .	8

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).